Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Martedì, 4 luglio 1933 - ANNO XI** **Numero 153**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 4 LUGLIO 1933-XI:

REGIO DECRETO 27 giugno 1933, n. 703.
Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti.

REGIO DECRETO 28 giugno 1933, n. 704.
Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 698.
Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali delle Colonie è devoluta per i casi e secondo il procedimento previsto dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1759, al Consiglio di revisione istituito per il Regno col medesimo decreto.

Art. 2.

Per quanto concerne la revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali della Tripolitania e della Cirenaica alla competenza del Ministro della guerra, stabilita nel R. decreto 3 ottobre 1929, è sostituita la competenza del Ministro per le colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 699.
Attribuzione ai cancellieri dei Tribunali militari di una quota di partecipazione sui proventi per multe, ammende e spese di giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, convertito in legge con la legge 14 aprile 1927, n. 834;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle spese di ufficio del Tribunale supremo militare e dei Tribunali militari si continuerà a provvedere a norma delle disposizioni in vigore.

Ai cancellieri dei Tribunali militari, che procedono agli atti di esecuzione per le ammende, multe, tasse di sentenze e spese di giustizia, è dovuta la ventesima parte delle somme recuperate, assoggettata alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. **700.**

Trasferimento della sede della Regia soprintendenza alle opere di antichità e d'arte delle Puglie, da Taranto a Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITAILA

Veduto l'art. 6 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Veduto il Nostro decreto 8 marzo 1925, n. 331, con il quale sono modificate le circoscrizioni delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte di Taranto e di Reggio Calabria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto opportuno che la Soprintendenza alle opere di antichità e d'arte delle Puglie abbia la propria sede in Bari, anzichè in Taranto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 6, n. 2, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, già modificato dal Nostro decreto 8 marzo 1925, n. 331, è ulteriormente modificato nel senso che la Soprintendenza alle opere di antichità e d'arte delle Puglie ha sede in Bari, anzichè in Taranto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. **701.**

Facoltà al Ministro per la marina di richiamare per istruzione un contingente di sottufficiali, sottocapi e comuni in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al prefato Ministro Segretario di Stato per la marina di richiamare per istruzione un contingente di 95 sottufficiali delle classi dal 1873 al 1910 e di circa 975 fra sottocapi e comuni delle classi dal 1903 al 1910 appartenenti ai Compartimenti marittimi di Bari, Brindisi, Napoli, Taranto, Castellammare di Stabia e Torre del Greco.

Il richiamo avverrà durante il corrente mese di giugno ed avrà una durata di circa tre giorni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 155. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 marzo 1933, n. **702.**

Approvazione dell'ordinamento sanitario per le Colonie.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le colonie a S. M. il Re, nella udienza del 20 marzo 1933-XI, sul decreto concernente l'ordinamento sanitario per le colonie.

SIRE,

Il sistema fin qui seguito in materia di tutela della sanità pubblica nelle Colonie, fondato sulla estensione, in queste, degli ordinamenti sanitari vigenti nel Regno, fatta con la clausola « *se ed in quanto applicabili* », ha consentito di conferire sviluppo alla organizzazione di taluni soltanto fra i servizi sanitari; mentre la sua applicazione ha posto in rilievo incertezze e dubbi in quanto alla sfera di competenza degli organi amministrativi chiamati ad attuare gli ordinamenti stessi ed ha evidenziato particolari difficoltà per la loro pratica attuazione. Tutto ciò, non ha potuto a meno di ostacolare il più efficace assetto ed il più utile rendimento di tutti indistintamente i servizi sanitari.

È, così, apparso necessario di dare a tutte le nostre quattro Colonie, che, anche dal punto di vista sanitario, hanno caratteristiche e bisogni loro propri, notevolmente diversi da quelli del Regno, uno speciale ordinamento sanitario, ad esse comune e adatto, malgrado le loro diversità fisiche, di popolazioni e di ambiente.

Con le disposizioni contenute nello schema di provvedimento che viene sottoposto alla Augusta firma della Maestà Vostra, si sono fissati i criteri generali per la organizzazione ed il funzionamento dei servizi igienico-profilattici, assistenziali e zooiatrici, prevedibili in ciascuna Colonia, e ciò:

a) seguendosi il criterio di lasciare larga parte alla iniziativa così del Ministro, come dei Governatori, facultando, l'uno e gli altri, a graduare la attuazione delle disposizioni medesime, in relazione con le necessità effettive e con le imprescindibili esigenze del bilancio, sia statale, sia coloniale;

b) precisandosi le attribuzioni che spettano, in materia sanitaria, alle autorità responsabili e determinandosi i limiti delle rispettive competenze, in guisa da farne vantaggiare la regolarità di funzionamento e il pratico rendimento dei vari servizi, nell'interesse precipuo della umanità sofferente, e, insieme, della stessa azione civilizzatrice;

c) promuovendosi il maggiore e proficuo rendimento da parte del personale tutto chiamato ad attuare il complesso programma igienico-profilattico ed assistenziale, e assicurandosi, nel preminente interesse della Amministrazione coloniale, la conveniente preparazione colturale e tecnica del personale stesso.

* * *

Quanto alle disposizioni di ordine particolare si riconferma, anzitutto, il principio della competenza del Ministro delle colonie nella tutela della sanità pubblica coloniale, ammettendosi tuttavia, che, quando si tratti di provvedimenti che possono avere ripercussione nel Regno, vi sia la « intesa » con il Ministro dell'interno: intesa, la cui opportunità è suffragata dai vantaggi conseguiti dall'Amministrazione coloniale, mercè la collaborazione data dalla Direzione generale della sanità pubblica presso lo stesso Ministero dell'interno. Questa collaborazione, già prevista dal R. decreto 8 gennaio 1914, n. 15, nei riguardi delle sole colonie libiche, viene, con il disegno di provvedimento, meglio definita nelle sue forme di estrinsecazione, che sono precisate in quelle di « consulenza » al Ministro delle colonie.

Si stabilisce, poi, che, per coadiuvare nella trattazione degli affari riguardanti la sanità pubblica e per invigilare sull'andamento dei varii servizi, venga stabilmente destinato, sia presso l'Amministrazione centrale, sia presso i singoli Governi coloniali, un funzionario medico dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno, o, in sua mancanza, nelle Colonie, un medico assunto a contratto, con l'assistenza, ove occorra e sempre nelle sole colonie, di un ispettore veterinario.

Si prevede che i Governatori siano fiancheggiati da un « Consiglio sanitario » locale, come loro organo consultivo, determinandosene, in termini generali, la sfera di competenza.

Il territorio coloniale viene diviso in circoscrizioni sanitarie, aventi ciascuna un « medico di circoscrizione » quale diretto coadiutore del capo, politico o militare, preposto alla circoscrizione amministrativa, seguendosi il principio di deferire — in linea di massima — i servizi igienico-profilattici, assistenziali e zooiatrici, nei territori di amministrazione civile, a personale sanitario civile e, nelle zone militari, a personale sanitario militare, consentendo nelle sostituzioni a vicenda, in caso di impedimento o di assenza, salvo l'obbligo, in ogni caso, di condurre i servizi medesimi in conformità alle norme contenute nel disegno di provvedimento e alle istruzioni emanate dal Ministro per le colonie.

La vigilanza igienico-sanitaria viene considerata nelle sue singole parti costitutive fissandosene la disciplina fondamentale.

Stabilito che l'esercizio delle professioni sanitarie e affini e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie deve restare sottoposto a speciale vigilanza sanitaria, si demanda ad altro provvedimento la statuizione delle norme regolatrici dell'esercizio stesso. Si dettano le prescrizioni generali occorrenti ai fini dell'igiene del suolo e dell'abitato, conferendo ai Governatori, in tale materia, gli stessi poteri che le leggi in vigore nelle colonie loro affidano in materia di dichiarazione di pubblica utilità; e, a riguardo dell'igiene delle bevande e degli alimenti, si stabiliscono norme precise, in coordinazione a quanto è stabilito nel nuovo Codice penale, completandole con le opportune sanzioni da adottare in via amministrativa, all'infuori di quelle penali.

I servizi di polizia sanitaria, per la loro stessa natura e per le ripercussioni che la loro deficienza può determinare in tutti gli aspetti della vita coloniale, sono quelli pei quali più indispensabile appare conferire alla autorità responsabile poteri e facoltà adeguate. Così, affermato l'obbligo della denunzia delle più comuni malattie infettive e parassitarie, si riserva la formazione dell'elenco relativo al Ministro, demandandosi, invece, ai Governatori la prescrizione dell'obbligo della denunzia stessa per le malattie proprie a ciascuna colonia. Posta la obbligatorietà della attuazione dei più importanti provvedimenti di profilassi conseguenti alla denunzia, si facultano i Governatori ad attuare provvedimenti speciali, al fine della profilassi di singole malattie infettive, che, in ciascuna colonia, hanno carattere di endemicità, ovvero che possono altrimenti costituire grave minaccia per la pubblica salute; nonchè al fine della protezione ed assistenza alla maternità ed infanzia, della tutela igienica nelle scuole e nelle carceri e di quella dei lavoratori. Con apposite norme si disciplina la istituzione in ciascuna colonia dei laboratori scientifici della sanità pubblica che, con la effettuazione delle indagini medico-micrografiche e chimiche sono chiamati a dare un importante contributo nelle questioni interessanti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Si stabiliscono, analogamente a quanto viene provveduto per la polizia sanitaria delle malattie infettive dell'uomo, le norme direttive fondamentali per la polizia veterinaria, ai fini di una sempre più efficace tutela del patrimonio zootecnico delle colonie, e, a loro complemento, quelle per la ispezione degli animali e delle carni da macello.

Nel campo della polizia sanitaria alle frontiere di terra e di mare e per le vie carovaniere, le facoltà discrezionali del Governatore vengono contemperate dalle esigenze derivanti dalla adesione delle colonie alle convenzioni sanitarie internazionali in vigore, e da quelle relative alla coordinazione con gli analoghi provvedimenti emanati dal Ministro per l'interno per la difesa del Regno.

I servizi relativi alla polizia mortuaria non possono avere uno sviluppo se non in relazione con le singole condizioni locali, mutevoli da colonia a colonia, e, per la stessa colonia, da territorio a territorio. E pertanto, la norma legislativa si limita ad una affermazione generica di principio, facendosi salvo, nei riguardi dei cittadini metropolitani, il rispetto della legge sullo stato civile vigente nel Regno e demandandosi ai Governatori di disporre nella loro competenza per quanto concerne ai cittadini libici ed i sudditi coloniali in genere.

Per quanto riguarda la assistenza medico-chirurgica e ostetrica, si stabilisce che essa può essere prestata a domicilio o negli ambulatori generali o specializzati, e, quanto alla estensione dell'obbligo della assistenza medesima, si afferma che questa debba essere assicurata alla generalità degli abitanti e che debba essere gratuita solo per i poveri, lasciandosi alla discrezionalità del Governatore di stabilire le norme per l'accertamento della condizione di povertà.

L'assistenza ospedaliera, per l'alto fine cui mira e per la complessità dei mezzi che richiede è, senza dubbio, uno dei più importanti problemi assistenziali della società moderna, e deve essere in grado di rispondere ai bisogni della popolazione metropolitana, sempre più numerosa, e di meglio corrispondere alle esigenze della popolazione indigena, attratta nella sfera della nostra azione civilizzatrice. A questo intento, si prevede la distinzione fondamentale degli istituti ospedalieri coloniali, in principali, — uno per ogni colonia, dotato di speciali riparti, anche per militari, affidati, in questo caso, a ufficiali medici, e di sezioni distinte per il trattamento curativo di malattie attinenti alle singole branche della medicina e della chirurgia, e di ambulatori policlinici —, in istituti ospedalieri secondari, in infermerie e in istituti di cura speciale.

Per quanto riguarda l'ordinamento funzionale degli istituti ospedalieri, si ammette il principio che la assistenza ospedaliera debba essere una funzione diretta del Governo, invece che una forma di espressione della pubblica beneficenza e della carità privata, e che la gestione degli istituti stessi avvenga sotto forma di « azienda speciale », ove si tratti di ospedali principali, ovvero in modo diretto, a mezzo degli organi di Governo, ove si tratti di ospedali secondari, di infermerie, o di istituti di cura speciali, facendosi, in ogni caso, salvo il principio della gratuità del ricovero per i soli poveri.

Con apposite norme, infine, si disciplina l'assistenza farmaceutica e quella veterinaria: quanto alla prima, si prevede la istituzione di armadi farmaceutici, là dove manchino farmacie, e la formazione di speciali depositi di materiale sanitario; quanto alla seconda, se ne fissano gli organi tecnici di attuazione — veterinari coloniali e guardie veterinarie — e le modalità di servizio.

Si afferma la compartecipazione delle amministrazioni municipali già istituite, o che fossero da istituirsi nell'avvenire, nel funzionamento dei servizi, specialmente di polizia sanitaria e di assistenza, ma si impone che, a questo fine, esse abbiano raggiunto un adeguato grado di organicità e di sviluppo, e, pur mettendosi, in questo caso, a loro carico le spese relative, si richiede che esse abbiano a servirsi esclusivamente di personale sanitario dei ruoli coloniali.

Posto, come principio basilare, che ai servizi igienico-sanitari si provvede di regola con personale all'uopo assunto, se ne indicano le varie categorie di specializzazione, e si richiamano, per il trattamento economico e giuridico, le disposizioni vigenti per il personale a contratto, rendendosi, peraltro, sempre obbligatoria la prova del concorso per i direttori degli ospedali coloniali principali e secondari e per i primari degli ospedali principali. Per altra parte, con apposite norme, che riguardano le scuole di Sanità coloniale, si mira al raggiungimento di una finalità di ovvio pubblico vantaggio, essendo, anche nelle nostre colonie, sentito il bisogno di conferire una preliminare preparazione ambientale ai sanitari destinati a prestare servizio in esse e di porre, al fianco dei sanitari stessi, agenti subalterni, sia di sesso maschile, sia di sesso femminile, metropolitani od indigeni, consapevoli dei bisogni e dei doveri inerenti alle funzioni di comune e pratica assistenza e profilassi.

Si prevede, infine, la formazione dei regolamenti generale e speciali per la applicazione del nuovo ordinamento e, con una particolare disposizione transitoria, si assicura il mantenimento della attuale posizione economica e giuridica dei sanitari assunti in servizio dalle Amministrazioni municipali, prima della emanazione dell'ordinamento stesso, in virtù di quelle facoltà delle quali vengono ora private, dato l'obbligo che viene ad essere loro fatto di avvalersi di personale sanitario assunto dal Ministero delle colonie.

MAESTÀ,

Lo schema di provvedimento, che ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta firma, contiene un piano organico di norme che rinvigoriranno la nostra Amministrazione sanitaria coloniale, e che con la loro pratica attuazione non potranno non arrecare un largo contributo alla elevazione delle nostre colonie, rendendo le popolazioni, specialmente indigene, sempre più consapevoli dei benefici derivanti dall'opera di valorizzazione politica, tecnica ed economica delle colonie, perseguita dal Vostro Governo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'ordinamento sanitario per le Colonie annesso al presente decreto e vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 157. — MANCINI.

ORDINAMENTO SANITARIO PER LE COLONIE

TITOLO I.

Dell'Amministrazione sanitaria delle Colonie.

CAPO I.

DEGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE SANITARIA.

Art. 1.

La tutela della sanità pubblica nelle colonie, a' sensi del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, spetta al Ministro delle colonie, il quale, per i provvedimenti che possono avere ripercussione nel Regno, procede di intesa con il Ministro dell'interno.

I Governatori, i Capi delle circoscrizioni politico-amministrative ed i Podestà dei municipi aventi una organizzazione sanitaria propria ai sensi del presente ordinamento, esercitano rispettivamente nelle singole colonie e nei territori della loro circoscrizione le attribuzioni che, in materia di tutela della sanità pubblica, sono devolute alla loro competenza dall'ordinamento stesso e da altre disposizioni legislative.

Art. 2.

Il Ministro delle colonie ha per organo consultivo la direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno. Questa porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica nelle colonie, dei quali sia informata dal Ministro delle colonie; propone i provvedimenti ritenuti necessari a coordinare le norme da applicare in colonia con quelle vigenti nel Regno; propone le inchieste e le ricerche scientifiche che giudichi convenienti ai fini della tutela della sanità pubblica nelle colonie; dà parere sulle questioni che le sono deferite dal Ministro delle colonie.

Il suo parere deve essere chiesto:

sugli ordinamenti sanitari generali delle colonie;

sugli argomenti che involgono questioni di massima in materia di tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

in ogni altro caso prescritto dal presente ordinamento.

Art. 3.

Un funzionario medico di ruolo della Amministrazione della sanità pubblica del Regno, di grado non inferiore al VI, è destinato, col titolo di ispettore generale per la sanità pubblica delle colonie, a prestare servizio presso il Ministero delle colonie.

Egli coadiuva le direzioni generali competenti nella trattazione degli affari riguardanti la sanità pubblica; segue l'andamento di tutti i servizi igienico-sanitari ed assistenziali delle colonie e ne presenta una relazione annuale; compie tutte quelle inchieste e ricerche scientifiche di cui fosse incaricato.

Art. 4.

Il Governatore ha per organo consultivo il Consiglio coloniale di sanità del quale presiede le adunanze. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Segretario generale.

Il Consiglio coloniale di sanità è composto:

1° dei direttori di Governo e del capo del personale della colonia;

2° dell'ispettore della sanità pubblica della colonia;

3° del capo del servizio sanitario militare;

4° del direttore dell'ospedale coloniale principale;

5° del veterinario menzionato al successivo art. 7;

6° del capo del servizio veterinario militare;

7° di un rappresentante del pubblico ministero della colonia o di un suo delegato;

8° dell'ingegnere capo dell'ufficio delle opere pubbliche;

9° del capo del servizio tecnico agrario.

Il Governatore può anche chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio coloniale di sanità, senza diritto a voto, quei funzionari civili e militari la competenza ed esperienza dei quali ritenga utili per l'esame di determinate questioni.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo direttivo coloniale.

Art. 5.

Il Consiglio coloniale di sanità dà parere su tutti gli affari deferiti al suo esame dal Governatore.

Il suo parere deve essere chiesto:

sui regolamenti relativi ai servizi igienico-sanitari ed assistenziali ed alla polizia urbana ed edilizia;

sui progetti di opere pubbliche aventi carattere igienico;

in ogni altro caso prescritto dal presente ordinamento.

Art. 6.

Un funzionario medico di ruolo della Amministrazione della sanità pubblica del Regno, od un medico assunto a contratto, di grado non superiore al VI, è addetto agli uffici di Governo, con la qualifica di ispettore della sanità pubblica della colonia.

Egli coadiuva gli uffici stessi nella trattazione degli affari riguardanti la sanità pubblica; veglia su tutti indistintamente i servizi tecnici igienico-sanitari ed assistenziali della colonia e ne presenta una relazione annuale.

Art. 7.

L'ispettore della sanità pubblica della colonia è assistito, per la parte attinente ai servizi di polizia veterinaria, da

un funzionario veterinario di ruolo della Amministrazione della sanità pubblica del Regno, o assunto a contratto, di grado non superiore al VII, al quale spetta altresì di assistere i competenti uffici di Governo nella trattazione delle questioni attinenti ai servizi zootecnici.

Art. 8.

Il territorio di ogni colonia è diviso in circoscrizioni sanitarie a ciascuna delle quali è preposto un medico di circoscrizione.

Le circoscrizioni sanitarie sono determinate con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità.

Art. 9.

Il medico di circoscrizione coadiuva il capo della circoscrizione politico-amministrativa nella trattazione degli affari riguardanti la sanità pubblica; veglia sull'andamento di tutti i servizi igienico-sanitari ed assistenziali della circoscrizione; propone i provvedimenti di urgenza reclamati dalla tutela della salute pubblica e presenta una relazione annuale sullo stato sanitario della circoscrizione.

Il medico di circoscrizione ha, di regola, la direzione degli ospedali di isolamento e dei locali contumaciali e di disinfezione della circoscrizione e può essere incaricato delle funzioni di medico di confine e di porto.

Art. 10.

Nei Municipi indicati nel capoverso dell'articolo 1, le funzioni attribuite dalla legge all'Ufficiale sanitario, capo dell'ufficio di igiene, sono affidate ad un medico coloniale.

Art. 11.

Nelle circoscrizioni nelle quali la importanza dell'allevamento del bestiame sia notevole, il medico di circoscrizione è assistito, per la parte attinente ai servizi di polizia veterinaria, da un veterinario di ruolo della Amministrazione della sanità pubblica del Regno, o assunto a contratto.

Il veterinario di circoscrizione esercita altresì le funzioni di veterinario di confine e di porto.

Art. 12.

Il disimpegno dei servizi igienico-sanitari, dei servizi assistenziali per la generalità della popolazione e di quelli veterinari, nei territori di amministrazione civile, è affidato di regola al personale sanitario civile.

I servizi di cui al comma che precede possono essere affidati dal Governatore, nel caso di impedimento o di assenza temporanea del personale sanitario civile, a personale sanitario militare.

In questo caso, il personale sanitario militare, pur continuando a dipendere disciplinarmente dalle rispettive autorità militari, ha l'obbligo di attendere alle attribuzioni relative ai servizi che gli sono stati temporaneamente affidati.

Il personale sanitario civile può essere incaricato di sostituire temporaneamente il personale sanitario militare per i servizi di presidio.

Art. 13.

Nelle zone militari i servizi igienico-profilattici, quelli assistenziali per la popolazione civile e quelli veterinari sono di regola disimpegnati dal personale sanitario militare.

Tali servizi possono essere affidati dal Governatore a personale sanitario civile, in caso di impedimento o di temporanea assenza del personale sanitario militare.

Art. 14.

I servizi igienico-profilattici disimpegnati dall'Autorità militare devono essere condotti, per quanto riguarda la tutela della igiene e della sanità pubblica, in conformità alle disposizioni del presente ordinamento e alle istruzioni emanate dal Ministro delle colonie.

Art. 15.

Con disposizione del Governatore possono essere autorizzate a compiere servizi speciali igienico-sanitari anche formazioni sanitarie della Croce Rossa Italiana, con proprio personale e materiale.

CAPO II.

DEI LABORATORI DI IGIENE E DI PROFILASSI.

Art. 16.

Nel capoluogo di ogni colonia è istituito un laboratorio di igiene e di profilassi con due sezioni: una medico-micrografica, che funziona anche da centro di diagnosi per le malattie infettive del bestiame, ed una di chimica.

Il laboratorio d'igiene e di profilassi è posto alla diretta dipendenza dell'Ispettore della sanità pubblica della colonia e ad esso sono addetti aiuti di sanità e agenti di sanità per la sorveglianza igienica e per le disinfezioni.

Nelle località, dove se ne riconosca la necessità, sono istituite sezioni staccate, o inviate sezioni mobili del laboratorio d'igiene e di profilassi.

Art. 17.

Con decreto del Ministro delle colonie, sentita la direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno, sono approvate le norme per il funzionamento tecnico dei laboratori di igiene e di profilassi di cui all'articolo precedente.

TITOLO II.

Della vigilanza sulle professioni sanitarie e affini; della vigilanza igienica e della polizia sanitaria.

CAPO I.

DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E AFFINI E DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Art. 18.

L'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e della ostetricia, e quello delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono sottoposti a speciale vigilanza sanitaria.

Sono altresì soggetti a vigilanza, nell'interesse della sanità pubblica, i droghieri, i profumieri, i colorari, i liquoristi, i confettieri e i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate e di olii essenziali.

Art. 19.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, devono essere stabilite le norme relative all'esercizio delle professioni sanitarie e affini e a quello delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

CAPO II.

Degli Istituti di cura e degli stabilimenti termo-minerali.

Art. 20.

Chiunque intende aprire ed esercitare o mantenere in esercizio istituti o ambulatori di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica o case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche e affini, ovvero di produzione o smercio di acque minerali naturali o artificiali, deve ottenere apposita autorizzazione del Governatore.

Art. 21.

La utilizzazione di sorgenti di acque minerali o termali nelle colonie è autorizzata per decreto del Ministro delle colonie, sentita la direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno.

Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, in quanto occorra, con decreto del Governatore.

Art. 22.

Gli istituti o stabilimenti indicati dal precedente art. 20 sono regolati in conformità alle norme vigenti nel Regno.

CAPO III.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 23.

Per gli aggregati urbani la cui popolazione superi i ventimila abitanti e per i quali occorra provvedere ad opere di risanamento, ovvero occorra estendere l'abitato stesso, il Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, sentiti la direzione generale della sanità pubblica presso il ministero dell'interno e il consiglio superiore coloniale, ed osservate le norme vigenti in materia di opere pubbliche, approva, con proprio decreto, il piano regolatore. Il decreto ha anche valore dichiarativo di pubblica utilità.

Alla approvazione del piano regolatore degli aggregati urbani con popolazione inferiore ai ventimila abitanti provvede il Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità, osservate le norme vigenti in materia di opere pubbliche. Il decreto di approvazione del piano regolatore ha anche valore dichiarativo di pubblica utilità.

Art. 24.

Negli aggregati urbani dove sia necessaria la fognatura il Governatore ne decreta il piano regolatore. Il relativo decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Il Governatore può chiamare a contribuire, in equa misura, una volta tanto od annualmente, i proprietari dei beni immobili latistanti alle vie o siti aperti ad uso pubblico dove viene eseguita la fognatura.

Art. 25.

Sono vietate le opere che modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute, dalle competenti autorità sanitarie, nocive nei riguardi igienico-sanitari.

Art. 26.

Negli aggregati urbani le case di nuova costruzione od in parte rifatte non possono essere abitate se non dopo autorizzazione della competente autorità sanitaria la quale l'accorderà solo dopo di essersi accertata, nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti edilizi, che esse possiedono i requisiti dai regolamenti stessi prescritti.

Art. 27.

I proprietari di case urbane o rurali, o di ricoveri o attendamenti per lavoratori hanno l'obbligo di mantenere le une e gli altri in buone condizioni igieniche, e di provvedere, nel caso, alle opportune riparazioni o rifazioni.

Art. 28.

Non è permessa l'apertura di abitazioni urbane o rurali o di opifici industriali, commerciali o agricoli aventi fogne per le acque immonde o canali di scarico di acque inquinate, che si immettono in laghi o corsi o canali di acque destinate a servire gli usi alimentari o domestici, se non dopo attuate le speciali cautele, caso per caso prescritte dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 29.

Le norme dirette ad assicurare la raccolta, la rimozione o lo smaltimento delle immondizie negli aggregati urbani sono stabilite dalla competente autorità sanitaria.

Art. 30.

Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio pubblici lavatoi, ovvero stabilimenti balneari, deve ottenere previa autorizzazione dalla competente autorità sanitaria.

Art. 31.

Le manifatture o le fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono in altro modo riuscire pericolose alla salute degli abitanti, sono indicate in un elenco diviso in due classi formato dal Governatore, ed approvato dal Ministro delle colonie, sentita la Direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno.

La prima classe comprende le manifatture e fabbriche che devono essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda classe, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Chiunque intende di attivare o mantenere in esercizio una manifattura o una fabbrica compresa nel sopraindicato elenco deve ottenere l'autorizzazione del Governatore.

CAPO IV.

Dell'igiene delle bevande, degli alimenti e di oggetti di uso comune.

Art. 32.

È vietato di vendere, detenere per vendere, o somministrare come compenso ai propri dipendenti, sostanze destinate alla alimentazione o bevande corrotte, adulterate o contraffatte, nonchè di fabbricare, vendere, o detenere per vendere suppellettili da cucina o da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi a contatto diretto con sostanze alimentari o bevande, che siano in qualsiasi modo nocive alla salute.

Art. 33.

È vietato di impiegare colori nocivi nella preparazione di sostanze destinate alla alimentazione o di bevande e per la colorazione di cose di uso personale o domestico.

L'elenco degli anzidetti colori nocivi è stabilito dal Ministro delle colonie, sentita la Direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno.

Art. 34.

In caso di contravvenzione alle disposizioni contenute nei due articoli precedenti, e senza pregiudizio delle maggiori sanzioni delle leggi penali, il capo della circoscrizione politico-amministrativa può ordinare la chiusura, fino a due mesi, dell'esercizio pubblico e il sequestro delle sostanze alimentari o delle bevande o delle cose corrotte, adulterate o contraffatte.

Art. 35.

La ulteriore destinazione delle sostanze alimentari, bevande o cose, sequestrate a norma dell'articolo che precede, è determinata dal capo della circoscrizione politico-amministrativa, che può anche ordinare la loro distruzione.

Art. 36.

Il Governatore adotta i provvedimenti necessari perchè sia assicurata la provvista dell'acqua potabile negli aggregati urbani e in quelle altre località in cui ciò sia ritenuto necessario per i bisogni dell'agricoltura e del commercio, nonchè per la protezione dei pozzi di acqua potabile lungo le vie carovaniere.

Art. 37.

Gli esercizi pubblici, gli spacci e in genere i luoghi nei quali sono detenute per il commercio bevande o sostanze alimentari sono sottoposti alla vigilanza della autorità sanitaria.

Alla stessa vigilanza sono sottoposti i laboratori di carni comunque preparate, quelli per la fabbricazione, preparazione o commercio di prodotti alimentari conservati, o di sostanze alimentari o bevande artificiali, nonchè l'industria e il commercio del latte destinato al consumo diretto.

Art. 38.

Il Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità, emana le norme regolamentari per la vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti, bevande e oggetti di uso comune ed approva quelle emanate dalle autorità locali secondo la loro competenza.

CAPO V.

DELLE MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 39.

Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denunzia al Capo della circoscrizione politico-amministrativa e, contemporaneamente, al medico di circoscrizione o all'ufficiale sanitario, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime, urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

Sono altresì obbligati alla denunzia di ogni caso di malattia infettiva o sospetta di esserlo gli europei capi di famiglia o di collettività, o datori di lavoro, o chi ne fa le veci; i capi delle comunità indigene, i capi di carovana, i tenutari di fonduchi, di caravanserragli o di luoghi comunque destinati all'albergo o alla sosta di viaggiatori indigeni.

I custodi di cimiteri e gli infossatori sono obbligati a denunziare qualunque caso di morte sospetta; uguale obbligo è fatto agli europei cui pervenga in qualunque modo notizia di casi di morte sospetta.

Nei casi contemplati nei due comma che precedono, la denunzia deve essere ricevuta da qualsiasi ufficio o comando, il quale ha l'obbligo di informarne, con il mezzo più rapido, il Capo della circoscrizione politico-amministrativa.

Art. 40.

L'elenco delle malattie infettive delle quali è obbligatoria la denunzia, è stabilito, per ciascuna colonia, dal Ministro delle colonie, sentita la Direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno.

Il Governatore, per determinate località, può ordinare la denunzia anche di altre malattie infettive, e, in speciali casi, di qualsiasi grave alterazione nella salute delle persone, nonchè la denunzia dei casi di morìa inconsueta nei roditori.

Art. 41.

La denunzia di cui al precedente art. 39 è comunicata immediatamente dal Capo della circoscrizione politico-amministrativa al Governatore e da questo al Ministro delle colonie.

Quando le circostanze lo esigono, il Governatore può delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti i provvedimenti che stimi opportuni per assicurare l'isolamento e la cura dei colpiti e la profilassi della rimanente popolazione.

Tutte o parte delle facoltà di cui al comma precedente possono essere delegate dal Governatore ai Capi delle circoscrizioni politico-amministrative.

Art. 42.

Quando si tratti di peste, colera, febbre gialla, vaiuolo, tifo esantematico, o tifo ricorrente, l'autorità sanitaria competente deve provvedere di ufficio ad isolare in luogo conveniente i malati e i sospetti finchè non sia scomparso ogni pericolo di trasmissione della malattia.

Lo stesso provvedimento può essere applicato anche nel caso di altre malattie infettive diffusive, quando l'autorità sanitaria riconosca che l'isolamento degli infermi o sospetti al proprio domicilio non dia le garanzie necessarie.

Art. 43.

Nei casi indicati nell'articolo che precede le persone che hanno avuto contatto con quelle malate o sospette di malattia infettiva sono sottoposte o ad osservazione, o a vigilanza sanitaria.

L'osservazione sanitaria si compie di regola nel luogo designato dall'autorità, per la durata di tempo che sarà prescritta per ogni malattia. Alle persone che vi sono sottoposte, quando non si ritenga di provvedere direttamente al loro sostentamento, potrà essere assegnato un sussidio alimentare.

La vigilanza sanitaria importa l'obbligo, per le persone che vi sono assoggettate, di non allontanarsi dal luogo o territorio di dimora abituale per un determinato periodo di tempo e di presentarsi, durante questo, all'autorità sanitaria.

Le persone sottoposte a osservazione o a vigilanza sanitaria devono assoggettarsi a tutte le indagini mediche riconosciute caso per caso necessarie.

Art. 44.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 42, per la effettuazione della disinfezione si renda necessario distruggere oggetti od altro, il Governatore ha facoltà di concedere un sussidio in denaro o in natura.

Art. 45.

Tutti i medici esercenti nel territorio in cui siasi manifestata una malattia infettiva a carattere diffusivo hanno l'obbligo di mettersi al servizio dell'autorità sanitaria: in tal caso è loro applicabile il disposto degli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'autorità stessa ha anche la facoltà di adibire ai servizi di difesa contro la malattia chiunque dimori nel territorio medesimo, richiedendogli prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione.

Art. 46.

Il Capo della circoscrizione politico-amministrativa, nel caso di malattia infettiva a carattere diffusivo e quando siavi la necessità assoluta ed urgente, ha facoltà di ordinare la occupazione temporanea di proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o per qualunque altro servizio sanitario.

Le eventuali indennità ai proprietari dei fabbricati o terreni occupati sono liquidate in base allo stato di consistenza, da compilarsi all'atto stesso della occupazione, e risultante da apposita stima peritale.

Art. 47.

Il Governatore, quando si sviluppi nella Colonia una malattia infettiva a carattere diffusivo, può, con sua ordinanza, emanare le prescrizioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa, dandone comunicazione al Ministro delle colonie.

Qualora lo esigano circostanze speciali, il Governatore può anche ordinare lo spostamento delle popolazioni rurali da una ad altra località e vietare la esportazione di stracci ed oggetti d'uso. Il divieto può essere esteso anche ad altri oggetti ed a sostanze alimentari.

Art. 48.

Alle spese occorrenti per la esecuzione dei provvedimenti di profilassi contemplati nella presente sezione provvedono i Municipi, qualora abbiano una organizzazione sanitaria propria.

SEZIONE II. — *Disposizioni concernenti singole malattie infettive.*

§ I) *Vaiuolo.*

Art. 49.

La vaccinazione antivaiuolosa è obbligatoria entro il primo semestre successivo alla nascita, salve le eccezioni che possono essere determinate dal Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità, e deve essere ripetuta quando abbia avuto esito negativo.

È inoltre obbligatoria la rivaccinazione al sesto anno di età ed ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dall'autorità sanitaria, nel caso di pericolo di diffusione del vaiuolo.

Art. 50.

Negli aggregati urbani devono essere bandite due sessioni annuali di vaccinazione.

I certificati di eseguita vaccinazione o rivaccinazione sono rilasciati gratuitamente. Quando siano vidimati dall'autorità locale e siano muniti della firma del portatore o delle impronte digitali di questo, possono valere come documento di identità personale.

Art. 51.

Il Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, e sentita la Direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno, stabilisce le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nei due articoli che precedono.

Art. 52.

Il vaccino antivaiuoloso si conserva in luogo idoneo, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore della sanità pubblica della colonia, per essere trasmesso gratuitamente, in qualunque tempo, alle autorità sanitarie e ai medici liberi esercenti che ne facciano richiesta.

Le spese occorrenti per l'acquisto del vaccino nella misura stabilita dallo stesso ispettore della sanità pubblica, nonchè quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino sono a carico del bilancio della colonia.

§ II) *Malaria.*

Art. 53.

Il Governatore, su parere motivato dall'ispettore della sanità pubblica della colonia, determina le zone di territorio nelle quali sono da applicare, ai fini della profilassi della malaria, le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 54.

Nelle zone di cui al precedente articolo ai coloni ed operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa o a cottimo, sono forniti gratuitamente, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo, i preparati chinacei e, in quanto occorrano, i preparati a base di ferro e arsenico. La somministrazione dei preparati medesimi è fatta gratuitamente anche ai componenti delle famiglie dei coloni ed operai anzidetti, quando dimorino con questi nelle zone malariche.

La distribuzione dei preparati chinacei e dei preparati a base di ferro e arsenico è fatta a cura dell'autorità sanitaria della circoscrizione, secondo le norme stabilite dal Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità.

Il Governatore dovrà ripartire fra i proprietari e concessionari delle terre e della aziende agricole, industriali e commerciali comprese nelle zone malariche, in ragione del numero delle persone impiegate nelle terre od aziende stesse, le spese occorrenti per l'acquisto e la distribuzione dei preparati di cui al primo comma del presente articolo; tuttavia, in caso di accertata impossibilità economica, il Governatore ha facoltà di disporre l'esonero dal pagamento delle spese anzidette.

Art. 55.

Nelle zone malariche, i locali destinati ad abitazione o a ricovero, anche temporaneo, del personale comunque addetto a servizi pubblici della Colonia o ad imprese di pubblici lavori devono essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni emanate dal Governatore.

Art. 56.

È fatto obbligo ai proprietari di terreni in zone malariche di facilitare lo scolo naturale delle acque, e agli imprenditori di strade o canali di evitare, per quanto possibile, l'apertura di cave di prestito non suscettibili di scolo.

Il Governatore fa le proposte ovvero adotta i provvedimenti necessari, per avviare la graduale bonificazione dei terreni paludosi e per regolamentare la piccola bonifica.

§ III) *Malattie veneree.*

Art. 57.

Le malattie veneree alle quali sono applicabili le misure di pubblica profilassi sono la blenorragia, l'ulcera semplice contagiosa, la sifilide.

È obbligatoria, da parte dei medici, la denunzia dei casi di sifilide trasmessa per baliatico mercenario, e di quelli riscontrati nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura ed in genere in tutte le collettività sia civili, sia militari, nonchè la denunzia dei casi di malattie veneree riscontrate su donne che esercitano abitualmente il meretricio, sia nei locali dichiarati, sia fuori di questi.

Art. 58.

Alla pubblica profilassi delle malattie veneree si provvede, oltre che con la assistenza medico-chirurgica e con la somministrazione di medicinali, ai sensi degli articoli 89 e 107 che seguono, anche mediante dispensari e sale antiveneree.

Il trattamento curativo nei dispensari antivenerei è gratuito per la generalità della popolazione.

Il ricovero nelle sale antiveneree è gratuito per le donne con manifestazioni contagiose in atto di malattie veneree; per gli uomini è gratuito soltanto nel caso in cui, per la gravità della lesione, il medico riconosca impossibile la cura ambulatoria.

Art. 59.

L'autorità locale di P. S. ha la facoltà di vietare che un locale sia adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della pubblica igiene.

Art. 60.

La vigilanza sanitaria sulle donne che esercitano il meretricio sia nei locali dichiarati, sia fuori di questi, è effettuata a mezzo di medici coloniali.

Art. 61.

Le donne che esercitano il meretricio nei locali dichiarati o fuori di questi, quando siano riscontrate affette da manifestazioni contagiose in atto di una delle malattie di cui al precedente art. 57, sono immediatamente ricoverate nella sala antivenerea più vicina, donde non potranno essere dimesse se non dopo la scomparsa di ogni manifestazione contagiosa.

Art. 62.

Con decreto del Ministro delle colonie sono stabilite le norme per la esecuzione di quanto è disposto dal presente paragrafo III).

§ IV) *Lebbra.*

Art. 63.

Il Governatore ha facoltà di emanare, sentito il Consiglio coloniale di sanità, disposizioni speciali contro la lebbra. In particolare, può:

ordinare il ricovero degli infermi in appositi istituti di cura o in speciali sezioni annesse a ospedali o ad infermerie;

ordinare la costituzione di villaggi e colonie speciali per il ricovero coattivo dei lebbrosi;

vietare lo sbarco in colonia di persone affette da lebbra, a meno che non siano originarie della stessa località nella quale intendono di fissare la residenza, e si assoggettino alle misure stabilite per i lebbrosi;

vietare l'imbarco di lebbrosi diretti verso il Regno, a meno che non risulti provato che essi saranno sicuramente ricevuti nella località di destinazione per esservi sottoposti al trattamento prescritto dalle norme vigenti nel Regno.

§ V) *Tubercolosi.*

Art. 64.

Il Governatore ha facoltà di emanare, sentito il Consiglio coloniale di sanità, disposizioni dirette a combattere la tubercolosi umana, e in particolare può:

ordinare la denunzia obbligatoria dei casi di tubercolosi nell'uomo;

ordinare la costituzione di colonie speciali, di istituti o di apposite sezioni presso gli ospedali o le infermerie coloniali per il trattamento dei predisposti e degli infermi;

provvedere alla istituzione e all'esercizio di dispensari antitubercolari.

§ VI) *Rabbia - Morsicature da animali velenosi.*

Art. 65.

L'autorità sanitaria regola con apposite ordinanze la detenzione e la circolazione dei cani esistenti nelle circoscrizioni nelle quali siansi verificati casi di morsicature da animali arrabbiati o sospetti di esserlo.

Il trattamento preventivo delle persone morsicate da animali arrabbiati, o sospetti di esserlo, è fatto in conformità delle disposizioni governatoriali.

Nelle località ove sia riconosciuto necessario, il Governatore può costituite depositi di medicinali o sieri per il trattamento curativo gratuito delle persone morsicate da animali velenosi, e stabilire premi per la distruzione degli animali stessi.

§ VII) *Malattie oculari.*

Art. 66.

Nelle località ove ne sia riconosciuto il bisogno, il Governatore istituisce appositi ambulatori per la profilassi e la cura gratuita delle malattie oculari e può prescrivere norme speciali per la profilassi e la cura dell'oftalmoblenorrea dei neonati.

In tutte le scuole ed istituti di educazione gli alunni affetti da tracoma saranno tenuti separati dagli altri alunni. Ai fini della profilassi del tracoma, possono essere istituite per gli alunni tracomatosi classi separate, ed anche scuole speciali con annesso ambulatorio.

SEZIONE III. — *Dei vaccini, virus, sieri e prodotti affini.*

Art. 67.

Il Governatore può essere autorizzato con decreto del Ministro delle colonie a provvedere alla produzione e alla vendita del vaccino antivaiuoloso e di altri vaccini e di sieri, dei quali, nell'interesse pubblico, sia ritenuto utile di assumere la produzione diretta e lo smercio. Lo stesso decreto stabilisce le norme per il funzionamento del servizio.

Per la gestione economica saranno osservate le disposizioni contenute nell'ordinamento amministrativo contabile vigenti nelle colonie, per quanto riguarda le aziende speciali.

Art. 68.

Per tutto quanto riguarda la fabbricazione e la vendita, da parte di privati, di vaccini, autovaccini, virus, sieri ed

ogni altro prodotto affine, nonchè l'impiego sull'uomo e sugli animali di detti materiali, ove questi siano prodotti non a scopo di vendita, si applicano le disposizioni vigenti nel Regno.

CAPO VI.

DELL'ASSISTENZA IGIENICA SPECIALE.

Art. 69.

Il Governatore emana i provvedimenti diretti alla assistenza e alla protezione della maternità e della infanzia, e alla istituzione ed esercizio di ambulatori specializzati e consultori per le donne gestanti e per i bambini lattanti e divezzi, integrati, ove occorra, con un servizio di assistenti sanitarie visitatrici.

Art. 70.

Il Governatore adotta i provvedimenti diretti alla tutela della igiene e della sanità nelle scuole e negli istituti di educazione pubblici e privati.

Oltre a quanto è stabilito dal secondo comma del precedente articolo 66 circa le malattie oculari, possono anche essere istituite classi speciali per gli alunni affetti da altre malattie infettive o parassitarie o da imperfezioni fisiche o psichiche.

Art. 71.

Il Ministro delle colonie, sentiti il Consiglio superiore coloniale e la direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno, emana i provvedimenti diretti ad assicurare in modo obbligatorio la tutela dell'igiene e della sanità degli operai a qualunque titolo addetti ad imprese di lavori pubblici, tenendo presenti le disposizioni del R. decreto 25 luglio 1913, n. 998, circa il buon governo igienico dei cantieri.

Il Governatore può fare le prescrizioni allo stesso fine occorrenti nei confronti di operai addetti ad aziende agricole, industriali o commerciali, pubbliche o private.

Art. 72.

Il Governatore emana i provvedimenti diretti alla tutela dell'igiene e della sanità negli stabilimenti carcerari, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e alla profilassi delle malattie infettive e parassitarie.

CAPO VII.

DELLE MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI E DELLA ISPEZIONE DEGLI ANIMALI E DELLE CARNI DA MACELLO.

Art. 73.

I veterinari, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali domestici, nonchè gli albergatori e i conduttori di stalle di sosta e di fonduchi devono denunziare immediatamente al Capo della circoscrizione politico-amministrativa qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune accertata.

La denunzia deve essere ricevuta da qualsiasi ufficio o comando, i quali hanno l'obbligo di informarne con il mezzo più rapido il Capo della circoscrizione politico-amministrativa.

L'elenco delle malattie infettive diffusive del bestiame soggette a denunzia obbligatoria è stabilito, per ciascuna colonia, dal Ministro delle colonie. Il Governatore, per determinate località, può ordinare la denunzia anche di altre malattie infettive diffusive.

Art. 74.

Nel caso di malattie infettive del bestiame sono applicabili le disposizioni contenute nel presente titolo dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive dell'uomo.

Nei casi di morva, il Capo della circoscrizione politico-amministrativa può ordinare con suo decreto l'abbattimento e la distruzione dell'animale, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia. Lo stesso provvedimento è adottato in confronto di animali infetti e sospetti di peste bovina o di pleuropolmonite contagiosa, quando si tratti di primi focolai manifestatisi in territori solitamente indenni di dette malattie. Ai proprietari degli animali abbattuti è concessa una indennità nella misura non superiore ai due terzi del valore di stima dell'animale.

Art. 75.

I capoluoghi delle colonie e i centri abitati costituiti in Municipio devono avere un pubblico macello. Per gli aggregati urbani o rurali ove manchi il pubblico macello, il Capo della circoscrizione politico-amministrativa designa la località nella quale solamente deve effettuarsi la macellazione e provvede alla ispezione sanitaria degli animali, prima della macellazione e, delle carni, prima che siano poste in vendita.

Non è permessa la macellazione al di fuori dei luoghi a ciò destinati, eccetto il caso di sacrifizi rituali in uso presso le diverse religioni.

Art. 76.

Con regolamento emanato dal Ministro delle colonie, sentiti il Consiglio superiore coloniale e la Direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno, sono stabilite le norme per l'esecuzione del presente capo.

CAPO VIII.

DELLA VIGILANZA SANITARIA ALLE FRONTIERE DI MARE E DI TERRA E DISCIPLINA DELLE VIE CAROVANIERE.

SEZIONE I. — *Della sanità marittima.*

Art. 77.

In tutti i porti e scali di approdo delle colonie è istituito un servizio di sanità marittima, in conformità alle disposizioni vigenti nel Regno.

Al Governatore della colonia spettano le attribuzioni che, in materia di sanità marittima, sono demandate nel Regno al Prefetto.

Le ordinanze emesse dal Ministro dell'interno ai fini della difesa del Regno contro la trasmissione delle malattie infettive per la via del mare hanno piena efficacia anche nelle colonie.

Le eventuali modificazioni o deroghe alle ordinanze di cui al comma che precede saranno stabilite dal Ministro delle colonie di intesa con quello dell'interno.

Art. 78.

Il Ministro delle colonie, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, determina i porti e gli scali di approdo delle colonie abilitati a compiere le operazioni sanitarie stabilite, per determinate provenienze, dalle disposizioni sulla sanità marittima.

Nei detti porti l'incarico del servizio di sanità marittima è affidato, con decreto del Governatore, al personale sanitario coloniale.

Art. 79.

Per ciascuna Colonia, in almeno uno dei porti di cui al precedente articolo, vi è una stazione sanitaria marittima, le cui norme di funzionamento sono stabilite dal Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità.

Art. 80.

Alle navi che approdano nei porti della colonia si applica il diritto di costituto sanitario, in conformità alle disposizioni in vigore nel Regno.

Art. 81.

I capitani delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie alle quali sono sottoposti gli equipaggi, i passeggeri, gli oggetti d'uso, gli animali, ed occorrendo le merci e le navi stesse, sia nei porti, sia nelle stazioni sanitarie, salvo ai capitani il diritto di rivalsa verso i proprietari degli oggetti medesimi.

Le spese sopradette sono calcolate secondo una tariffa approvata dal Ministro delle colonie, di concerto con quello delle comunicazioni, e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazioni sanitarie marittime.

I capitani sono altresì tenuti all'osservanza degli obblighi loro fatti dall'art. 39 della legge 23 luglio 1896, n. 318, recante provvedimenti per la marina mercantile.

Sezione II. — *Della polizia sanitaria della navigazione aerea.*

Art. 82.

Con regolamento emanato dal Ministro delle colonie, sentiti il Consiglio superiore coloniale e la direzione generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno, sono stabilite le norme relative alla polizia sanitaria della navigazione aerea nelle colonie, in conformità a quelle vigenti nel Regno.

Sezione III. — *Della vigilanza sanitaria alle frontiere di terra e sulle vie carovaniere.*

Art. 83.

Il Governatore della colonia adotta le misure occorrenti per impedire la penetrazione di malattie infettive dell'uomo e degli animali attraverso la frontiera terrestre.

Esso, inoltre, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, ha facoltà di chiudere al traffico tutte o parte delle frontiere terrestri: il provvedimento deve essere ratificato dal Ministro delle colonie.

Art. 84.

Il Governatore stabilisce le norme regolamentari circa la vigilanza igienico-sanitaria nei riguardi delle carovane, e può obbligare i capi delle carovane a munirsi di speciale autorizzazione.

Sezione IV. — *Della vigilanza zoojatrica alle frontiere di mare e di terra.*

Art. 85.

Gli animali le carni e i prodotti animali che si importano nelle colonie, o si esportano da queste, sono sottoposti, nei luoghi all'uopo designati dal Governatore, a visita sanitaria da parte dei veterinari coloniali, in conformità alle norme vigenti nel Regno.

Art. 86.

Il Governatore può vietare la importazione di animali da determinate provenienze, oppure consentirla sotto l'osservanza di speciali norme cautelative.

CAPO IX.

Della polizia mortuaria.

Art. 87.

Ogni aggregato sia urbano che rurale deve avere almeno un cimitero.

Art. 88.

Ferme restando per i cittadini italiani le disposizioni della legge sullo stato civile, il Governatore emana le norme regolamentari relative:

alla denunzia e all'accertamento dei decessi;

all'impianto e alla tenuta dei cimiteri;

al trasporto dei cadaveri da un luogo all'altro della colonia.

Le norme per il trasporto dei cadaveri da una colonia all'altra sono stabilite dal Ministro delle colonie, e quelle per il trasporto dei cadaveri da una colonia nel Regno sono stabilite dal Ministro delle colonie di concerto con quello dell'interno.

TITOLO III.

Dei servizi assistenziali.

CAPO I.

Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica.

Art. 89.

L'assistenza medico-chirurgica e ostetrica alla generalità della popolazione è data dai medici coloniali e dalle levatrici coloniali.

Ad essa provvedono, secondo le rispettive competenze, il Governo della colonia ed i Municipi aventi un'organizzazione sanitaria propria.

Concorrono nel disimpegno dei servizi di assistenza medico-chirurgica e ostetrica, entro i limiti e con le modalità determinate dal Governatore, anche aiuti di sanità, infermiere, levatrici locali e infermieri.

Art. 90.

L'assistenza medico-chirurgica e ostetrica è prestata sia negli ambulatori generali o specializzati, sia al domicilio degli infermi, ed è gratuita per i poveri.

Con provvedimento del Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità, sono stabilite le norme per l'accertamento della condizione di povertà.

Art. 91.

Agli effetti di quanto è disposto dall'art. 89, il territorio di ciascuna circoscrizione sanitaria o dei municipi è diviso in condotte medico-chirurgiche ed ostetriche.

Il Governatore con proprio decreto, sentito il Consiglio coloniale di sanità, determina la estensione di ciascuna condotta, i mezzi e i materiali che debbono essere asse-

gnati al personale sanitario per l'assistenza a domicilio e la cura ambulatoria, nonchè le norme relative al funzionamento degli ambulatori e agli obblighi di servizio del personale sanitario.

Art. 92.

L'assistenza medico-chirurgica e ostetrica alle persone addette comunque ad imprese di lavori pubblici o ad aziende agricole, commerciali e industriali, che non dispongono di sanitari propri, ed alle loro famiglie, è prestata dai sanitari coloniali di cui al precedente art. 89.

Gli emolumenti ai sanitari coloniali sono a carico delle aziende e delle imprese relative, in conformità, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Governatore.

CAPO II.

ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Art. 93.

L'assistenza ospedaliera è data negli ospedali coloniali principali, negli ospedali coloniali secondari, nelle infermerie coloniali e negli istituti di cura speciali: essa è gratuita per i poveri, salvo quanto è disposto nel precedente art. 58 circa i ricoveri di infermi di malattie veneree.

Art. 94.

Ogni capoluogo di colonia ha un ospedale coloniale principale, il quale ha funzione di ospedale policlinico: oltre ai reparti di medicina, chirurgia, maternità e pediatria l'ospedale coloniale principale può avere altre sezioni distinte per il trattamento curativo attinente all'esercizio di singole branche della medicina e chirurgia, e deve avere una apposita sezione per l'isolamento di malati infettivi. Vi è annesso anche un ambulatorio policlinico.

Art. 95.

Gli ospedali coloniali principali sono aziende speciali con proprio bilancio e con proprio Consiglio di amministrazione.

La loro direzione tecnico-sanitaria è affidata a un direttore medico.

Per la gestione economica degli ospedali, saranno osservate le disposizioni contenute nell'ordinamento amministrativo contabile, esistenti nelle colonie, per quanto riguarda le aziende speciali.

Art. 96.

Le entrate degli ospedali coloniali principali sono costituite:

a) dal provento delle rette dei ricoverati a pagamento;

b) dal provento delle rette dei ricoverati metropolitani poveri, se e in quanto sono ricuperabili;

c) dal provento delle rette dovute dalla amministrazione militare per il ricovero di militari;

d) dalle entrate varie;

e) dal concorso a pareggio del Governo della colonia.

Art. 97.

Sono a carico dell'azienda speciale dell'ospedale coloniale principale tutte le spese inerenti al funzionamento in genere dell'istituto comprese quelle del personale e quelle per la manutenzione degli immobili e l'approvvigionamento dei mobili e del materiale sanitario.

Art. 98.

Gli ospedali coloniali secondari sono istituiti con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

Le infermerie coloniali sono istituite con decreto del Governatore.

Art. 99.

Gli ospedali secondari e le infermerie coloniali funzionano per i soli servizi di medicina e chirurgia ed hanno annessi ambulatori medici-chirurgici.

Essi sono amministrati dal Capo della circoscrizione politico-amministrativa in conformità delle norme emanate dal Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità.

Art. 100.

Gli ospedali coloniali principali devono avere una sezione speciale per il ricovero e l'assistenza degli alienati.

Qualora sia ritenuto necessario, il Ministro delle colonie, con proprio decreto, dispone la istituzione di un manicomio.

Per il ricovero e la assistenza degli alienati si osservano le norme vigenti nel Regno.

Art. 101.

In ogni colonia devono essere uno o più ospedali o sezioni ospedaliere permanenti per il ricovero e la cura degli infermi o sospetti di una delle malattie infettive indicate nell'art. 42.

Nelle colonie ove esistano zone di malaria grave possono esservi sanatori antimalarici; alla loro istituzione provvede il Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità.

Art. 102.

Nelle colonie ove non esista un ospedale militare, sono istituiti presso l'ospedale coloniale principale reparti speciali per militari. La direzione di detti reparti è tenuta da un ufficiale medico.

E' sempre ammesso il ricovero dei militari infermi negli ospedali secondari, nelle infermerie coloniali e negli altri istituti di cura speciale.

Con decreto del Ministro delle colonie, devono essere stabilite le norme relative al ricovero dei militari negli istituti indicati nel presente articolo.

Art. 103.

Alle norme di amministrazione e di funzionamento si provvede con decreti, del Ministro delle colonie, per gli ospedali coloniali principali, e del Governatore, sentito il consiglio coloniale di sanità, per gli ospedali coloniali secondari, le infermerie coloniali e gli istituti di cura speciali, compresi quelli indicati nei precedenti articoli 63 e 64.

Art. 104.

Alla eventuale costituzione di consorzi fra due o più colonie per il funzionamento di manicomi, o di altri istituti di cura speciali, provvede il Ministro delle colonie.

Art. 105.

La nomina dei direttori e dei primari degli ospedali coloniali principali e dei direttori degli ospedali coloniali secondari e degli istituti di cura speciali, nel solo caso previsto dal precedente articolo 104, è fatta per pubblico concorso per titoli, o per titoli ed esame, secondo le norme stabilite dal Ministro delle colonie. Possono partecipare al con-

corso, indipendentemente dall'età, i medici coloniali che abbiano presatato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali.

Il servizio prestato in colonia e la libera docenza in medicina od in igiene coloniale sono, a parità di merito, titoli preferenziali.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 102, alla direzione degli ospedali coloniali principali può essere destinato, con decreto del Ministro delle colonie, un ufficiale superiore medico del R. Esercito o della R. Marina in servizio attivo permanente, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

CAPO III.

DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA, DEI DEPOSITI DI MATERIALE SANITARIO.

Art. 106.

Nelle località ove non esistono farmacie il Governatore, sentito il consiglio coloniale di sanità, può disporre l'impianto di armadi farmaceutici.

Le norme relative al funzionamento tecnico degli armadi farmaceutici sono determinate con decreto del Governatore.

Art. 107.

Il Governo della colonia od i municipi aventi un'organizzazione sanitaria propria, oltre alla assistenza sanitaria, sono tenuti, secondo le rispettive competenze, a somministrare gratuitamente ai poveri anche i medicinali e gli oggetti di medicatura.

Il Governatore determina le norme e i limiti della somministrazione gratuita dei medicinali e degli oggetti di medicatura, di cui al comma che precede.

Art. 108.

La provvista dei medicinali e dei materiali sanitari occorrenti alle farmacie governative e ospedaliere, agli ambulatori e agli armadi farmaceutici è fatta dal Governo per mezzo di un deposito centrale di materiale sanitario, diretto da un farmacista civile o militare, sotto la vigilanza tecnica dell'Ispettore della sanità pubblica della colonia.

Al deposito è annesso un magazzino di materiale profilattico.

Detto deposito fornisce medicinali e materiali sanitari alla amministrazione militare. Esso può provvedere anche alle esigenze del servizio di mobilitazione militare. In tal caso esso è sempre diretto da un farmacista militare, il quale, per il servizio di mobilitazione, dipende dal comandante delle truppe coloniali.

Il Ministro delle colonie emana le norme necessarie per il funzionamento tecnico del deposito centrale di materiale sanitario e del magazzino di materiale profilattico.

Per la gestione economica saranno osservate le disposizioni contenute nell'ordinamento amministrativo-contabile, vigente nelle colonie, per quanto concerne le aziende speciali.

CAPO IV.

DELL'ASSISTENZA ZOOIATRICA.

Art. 109.

L'assistenza zooiatrica è prestata dai veterinari coloniali: ad essa provvedono, secondo le rispettive competenze, il Governo della colonia ed i municipii aventi organizzazione sanitaria propria.

Concorrono nel disimpegno dei servizi di assistenza zooiatrica, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Governatore, anche guardie veterinarie.

Art. 110.

Nelle località ove ne sia riconosciuto il bisogno, il Governatore ha facoltà di istituire ambulatori per la assistenza zooiatrica e ne determina le norme di funzionamento.

TITOLO IV.

Del personale sanitario coloniale e delle scuole di sanità coloniale.

CAPO I.

DEL PERSONALE SANITARIO COLONIALE.

Art. 111.

Il personale sanitario civile delle colonie comprende:

1) medici, veterinari, chimici, farmacisti;

2) levatrici, aiuti di sanità, infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici;

3) capi tecnici di sanità, agenti di sanità, levatrici locali, infermiere, infermieri, guardie veterinarie.

L'assunzione del personale anzidetto, a meno che non si provveda con personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, si effettua in base alle norme vigenti per il personale a contratto per i servizi tecnici speciali emanate per l'applicazione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 112.

Per ciascuna colonia il Governatore propone la tabella organica del personale sanitario indicato dall'articolo precedente, che deve prestare servizio nella colonia stessa, contenendola entro i limiti del numero complessivo del personale a contratto stabilito, per i servizi tecnici speciali, dai provvedimenti emanati in applicazione del Regio decreto legge 26 febbraio 1928, n. 355. La tabella deve essere approvata dal Ministro delle colonie.

Art. 113.

Le spese per il personale sanitario di ogni grado e categoria destinato a prestare servizio presso i Municipi aventi organizzazione sanitaria propria gravano sui bilanci dei Municipi stessi.

CAPO II.

DELLE SCUOLE DI SANITÀ COLONIALE.

Art. 114.

Con decreto del Ministro delle colonie possono essere istituite, presso gli ospedali coloniali principali o altri istituti sanitari coloniali, scuole per l'addestramento pratico dei medici coloniali, dei veterinari coloniali e delle levatrici coloniali.

Art. 115.

Presso ciascun ospedale coloniale principale è stabilita, con decreto del Ministro delle colonie, una scuola per la abilitazione all'esercizio delle mansioni di aiuto di sanità, levatrice locale, infermiere e infermiera. Presso gli ospedali coloniali secondari possono essere istituite soltanto scuole per l'abilitazione di infermieri e infermiere.

A dette scuole, oltre ai cittadini metropolitani, sono ammessi anche i cittadini italiani libici e i sudditi coloniali.
Le norme relative al funzionamento delle scuole, alla ammissione degli allievi, al programma e alla durata dei corsi ed agli esami sono stabilite con lo stesso decreto che istituisce la scuola.

TITOLO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 116.

Le norme generali per la applicazione del presente ordinamento saranno stabilite mediante regolamento approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sentiti il consiglio superiore coloniale e la direzione generale della sanità pubblica presso il ministero dell'interno.

Art. 117.

Il Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità, forma il regolamento di igiene della colonia, contenente le disposizioni speciali, in rapporto alla topografia della colonia ed alle altre condizioni locali, per la esecuzione del presente ordinamento, nonchè la tariffa dei diritti da pagarsi ai veterinari coloniali per la visita del bestiame sui mercati e per il rilascio dei certificati sanitari del bestiame.
Il regolamento di igiene della colonia è approvato dal Ministro delle colonie.

Art. 118.

I regolamenti locali di igiene dei Municipii capoluoghi di colonie e dei centri abitati costituiti in Municipio sono approvati dal Governatore, sentito il Consiglio coloniale di sanità, e comunicati al Ministro delle colonie.

Art. 119.

Le contravvenzioni al presente decreto ed ai regolamenti indicati nei precedenti articoli 116, 117 e 118 sono punite a norma dell'art. 650 del codice penale, salvo sempre le pene maggiori da questo o da altre leggi stabilite per i reati da essi previsti.

Art. 120.

Per il personale sanitario assunto direttamente dai Municipi, e che si trova a prestare regolare servizio alla data di pubblicazione del presente ordinamento, rimangono salvi i diritti acquisiti alla data stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
De Bono.

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1933.
Riconoscimento della Federazione dei Fasci di combattimento di Campobasso ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 31 gennaio 1933-XI, con la quale il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Campobasso chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione dei Fasci di combattimento di Campobasso la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Poggio Rusco (Mantova) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Poggio Rusco (Mantova) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Poggio Rusco (Mantova) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Pollenzo di Brà (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pollenzo di Brà (Cuneo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pollenzo di Brà (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 215.

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerato che le condizioni in cui si trova attualmente la Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) rendono opportuno lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione di quella Cassa e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 7 giugno 1933-XI, n. 1984 Gab., con la quale S. E. il prefetto di Cosenza propone a commissario il sig. gr. uff. Vincenzo Scirchio;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) è sciolto ed il sig. gr. uff. Vincenzo Scirchio è nominato commissario governativo di detta Cassa rurale ai sensi e con i poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n.656.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fluminimaggiore (Cagliari) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;
Considerata l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione della Cassa rurale di Fluminimaggiore in provincia di Cagliari;
Veduta la lettera 15 maggio 1933, n. 12104, di S. E. il prefetto di Cagliari;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fluminimaggiore (Cagliari) è sciolto ed il sig. Massole Riccardo fu Stefano è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia « Casa-cucina-ricovero » di Marcaria (Mantova) e nomina di una Commissione straordinaria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta formulata dal prefetto di Mantova per lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia « Casa-cucina-ricovero », con sede nel comune di Marcaria, nell'intento di facilitare le riforme necessarie nei riguardi dell'Opera pia medesima e di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della detta Opera pia è sciolto.
La temporanea gestione dell'istituzione è affidata ad una Commissione composta delle seguenti persone:
1° Mons. don Polidoro Benedini, presidente;
2° Dott. Enea Volta, membro;
3° Eugenio Ricci, membro;
4° Camillo Perini, membro;
5° Luigi Parolini, membro.

La Commissione dovrà, nel termine di sei mesi, proporre tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'Opera pia, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e per ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1933.

Approvazione del regolamento per il collaudo statico dei velivoli, redatto dal Registro italiano navale ed aeronautico.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 898, che costituisce in ente morale, sotto il nome di *Registro italiano*, un istituto per la visita e la classificazione dei galleggianti e ne approva lo statuto;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1925, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, concernente il riordinamento del *Registro italiano per la classificazione delle navi;*

Visto il R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163, che attribuisce al *Registro italiano per la classificazione delle navi mercantili* il servizio di sorveglianza e di visita degli aeromobili commerciali per il trasporto di passeggeri, di posta, di merci e simili;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2689, che modifica l'art. 3 del predetto R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1930, n. 1528, riguardante l'attribuzione al Registro italiano navale ed aeronautico della sorveglianza dei requisiti di navigabilità degli aeromobili appartenenti alle scuole civili che gestiscono corsi di pilotaggio aereo per conto dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1931, che approva il *Regolamento per il servizio aeronautico* e il *Regolamento per i motori degli aeromobili civili*, redatti dal Registro italiano navale ed aeronautico;

DECRETA:

Articolo unico.

È approvato l'annesso *Regolamento per il collaudo statico dei velivoli*, redatto dal Registro italiano navale ed aeronautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI.

Il Ministro: BALBO.

Regolamento per il collaudo statico dei velivoli

CAPITOLO I.

PRESCRIZIONI GENERALI.

1. Per tutti i velivoli prototipi da presentare all'omologazione di R.I.N. ed A., il costruttore è tenuto a sottoporre al Reparto aeronautico i calcoli aerodinamici corredati dai risultati delle prove alla galleria del vento, i disegni delle strutture e i relativi calcoli prima di iniziare la costruzione.

2. In particolare per la determinazione dei carichi di prova il costruttore, oltre i calcoli statici, presenterà:

a) la polare e la curva dei coefficienti di momento dell'ala isolata, scelta da una raccolta nota, o espressamente eseguita presso un laboratorio aerodinamico italiano o estero;

b) se trattasi di un biplano, la polare e la curva dei coefficienti di momento della cellula isolata;

c) se trattasi di ali a profilo variabile oltre alla polare dell'ala completa, la polare e la curva dei coefficienti di momento di tre ali, ad allungamento 6, a profilo costante corrispondente al profilo d'incastro, a quello medio e a quello di estremità. (A richiesta di R.I.N. ed A.);

d) la polare e la curva dei coefficienti di momento del velivolo completo senza impennaggio orizzontale;

e) le polari e le curve dei coefficienti di momento del velivolo completo con stabilizzatore a *0°, +6, —6.*

3. Come criterio di sicurezza in tutti i velivoli prototipi i diversi elementi componenti la struttura dovranno essere in grado di sopportare, senza che si manifesti alcuna rottura, il doppio degli sforzi massimi che si possono verificare — tenuto conto di eventuali dispositivi di sicurezza — sia in volo che durante la manovra a terra, in base agli elementi presentati dal costruttore ed a quelli che R.I.N. ed A., crederà procurarsi.

4. Nel seguente capitolo sono stabilite le condizioni di carico in base alle quali si verificherà che un dato tipo di velivolo corrisponda al criterio stabilito dall'art. 3.

5. Per i velivoli prototipi a strutture già note e provate i calcoli saranno presentati a R.I.N. ed A., in modo da soddisfare le assunzioni di carico indicate nelle seguenti norme.

6. Nel caso di velivoli a strutture di nuovo tipo dovranno essere ben precisate le ipotesi assunte e molto particolareggiati i calcoli presentati dal costruttore.

7. Per i velivoli prototipi sono obbligatorie prove di elasticità e rottura sui varî elementi secondo le modalità specificate nei seguenti capitoli.

8. Per qualsiasi velivolo prototipo saranno di massima richieste prove di elasticità sui vari complessi di elementi strutturali (ali, fusoliere, lungheroni, piani di coda, ecc.). Saranno inoltre richieste prove di rottura quando i procedimenti di calcolo o le prove di elasticità degli elementi costitutivi non si ritengano sufficenti per garantire le condizioni di sicurezza.

9. Quando hanno luogo prove di elasticità e di rottura le due prove potranno essere abbinate nel modo indicato al Capitolo II.

10. Nelle prove di elasticità non si devono manifestare deformazioni permanenti oltrepassanti il limite di tolleranza in seguito specificato e nelle prove di robustezza non devono manifestarsi rotture prima che sia trascorso un minuto almeno dal raggiungimento dei rispettivi carichi indicati al Capitolo II.

È ammessa la ripetizione delle prove, prima della quale il costruttore potrà apportare varianti che risultino in armonia con i calcoli e con i risultati delle prove precedenti.

11. L'apprezzamento dei risultati spetta ai funzionari di R.I.N. ed A., incaricati della prova; in caso di contestazione sui risultati di queste prove la Ditta ha facoltà di fare appello al Reparto aeronautico di R.I.N. ed A.

12. Le Ditte costruttrici devono essere fornite di mezzi adeguati, a giudizio di R.I.N. ed A., per realizzare i cimenti statici e per misurare le deformazioni del complesso e degli elementi del velivolo.

13. Le Ditte costruttrici sono tenute a disporre di mezzi opportuni per la determinazione del peso dei velivoli e della posizione del baricentro.

14. Per i velivoli di serie si verificherà l'identità di ciascun esemplare col prototipo salvo le varianti autorizzate.

15. R.I.N. ed A., potrà sempre per i velivoli di cui al numero precedente, richiedere prove di elasticità sui vari complessi di elementi (lungheroni, ali, fusoliere, ecc.) del velivolo e prove di rottura di elementi.

16. Le prove saranno fatte secondo le norme più oltre indicate e in base al peso totale massimo previsto per il velivolo, con la sua normale distribuzione.

17. Saranno fatte prove e verifiche in relazione a speciali condizioni parziali di carico o ad una speciale distribuzione, cui corrispondessero sollecitazioni più grandi di quelle relative al peso massimo e alla distribuzione normale del carico.

18. Delle prove statiche si redigerà apposito rapporto corredato delle tabelle delle deformazioni lette e dei relativi diagrammi firmati dai funzionari incaricati delle prove e dal rappresentante della ditta costruttrice.

Quando quest'ultimo non volesse apporre la propria firma al predetto rapporto se ne darà nota sul rapporto stesso spiegandone il motivo.

19. Le prove verranno generalmente eseguite con i metodi descritti nei seguenti capitoli e con i coefficienti di carico effettivi che risultano dal calcolo o in ogni modo con quelli minimi, convenzionali, ivi specificati.

Sarà tuttavia sempre in facoltà di R.I.N. ed A., in casi particolari e per giustificati motivi, richiedere modalità di esecuzione diverse da quelle prescritte o infine anche eseguite prove non contemplate nelle presenti norme.

CAPITOLO II.

ALA O CELLULA.

A) *Condizioni di carico.*

20. Per l'esecuzione dei calcoli necessari alla condotta delle prove si considereranno le seguenti ipotesi fondamentali:

1° Assetto di portanza massima;

2° Assetto di massima velocità orizzontale;

3° Assetto di portanza nulla;

4° Assetto di portanza negativa;

5° Atterramento brusco.

21. *Prima ipotesi.* — « Assetto di portanza massima »: corrisponde alla ripresa alla velocità massima ammessa.

Questo caso si riferisce alla prova a carico diretto della cellula (e inoltre della fusoliera) e riguarda specialmente la robustezza del lungherone anteriore dell'ala, o delle ali, e dei suoi incastri, delle strutture di sostegno del motore o dei motori.

22. Il carico che sollecita le ali, loro strutture ed attacchi in questa ipotesi di volo, si assumerà eguale a:

$$n(Q - Qa)$$

dove:

Q = Peso totale del velivolo;

Qa = Peso totale della cellula con esclusione di ogni carico estraneo alla sua funzione portante;

n = Coefficiente di contingenza.

I valori minimi del coefficiente di contingenza risultano dalla seguente tabella:

PESO TOTALE DEL VELIVOLO	CATEGORIA		
	Normale N	Speciale S	Acrobatica A
Fino a 1000 Kg.	3,5	2,5	5,5
Da 1000 a 5000 »	da 3,5 a 2,5	da 2,5 a 2,0	da 5,5 a 3,5
Oltre i 5000 »	2,5	2,0	3,5

La variazione del cofficiente di contingenza per gli aeromobili il cui peso è compreso fra 1000 e 5000 Kg. sarà lineare.

Se altre parti del velivolo, esclusa la coda, concorrono alla portanza massima in un rapporto definito sperimentalmente, il carico sarà ridotto in conseguenza. Non si terrà conto però della portanza della fusoliera quando essa sia comunque compenetrata all'ala poichè di tale portanza si tiene conto non facendo detrazioni dal computo della superficie alare come da art. 35.

Dei carichi estranei alla funzione portante della cellula si terrà conto mediante applicazione di reazioni o riduzioni di carico come da art. 59.

23. Il carico di contingenza verrà applicato nelle prove statiche di elasticità per qualsiasi tipo di struttura. Lo stesso carico moltiplicato per il coefficiente di sicurezza 2 darà il carico da applicare nelle prove di robustezza.

24. Per la *verifica del rivestimento* nelle sue reali condizioni di appoggio si assumeranno come valori contingenti della pressione unitaria al bordo d'attacco i seguenti:

$p = -4 \frac{Q}{S}$ (come depressione sul dorso);

$p = \pm 2 \frac{Q}{S}$ (come pressione o depressione sul ventre);

dove $\frac{Q}{S}$ = carico alare in *Kg./mq.* (per ciascuna ala nel caso del biplano).

I valori contingenti della pressione nel senso della profondità alare si assumeranno secondo i diagrammi di cui alla figura 1.

Sarà in particolare verificato, per le ali intelate, che le cuciture di giunzione e quelle di trapuntatura alle centine resistano alle sollecitazioni prodotte dalle pressioni dinamiche sopra definite.

25. *Seconda ipotesi.* — « Assetto di massima velocità orizzontale ». Corrisponde alla velocità massima raggiungibile in volo orizzontale di regime.

Riguarda generalmente la robustezza del longherone posteriore e suoi attacchi e della struttura posteriore della cellula.

26. I coefficienti di contingenza per la seconda ipotesi di volo sono uguali a quelli del primo caso ridotti del 25%.

27. *Terza ipotesi.* — « Assetto di portanza nulla ».

Corrisponde alla picchiata in candela o a particolari assetti durante la navigazione in aria agitata. Esso dà generalmente la massima torsione della cellula. Riguarda in particolare la verifica della resistenza a torsione delle ali e dei loro attacchi alla fusoliera sotto il cimento di torsione.

La sollecitazione contingente minima di torsione sulla cellula si assumerà secondo la formula:

$$0{,}20\, n\, Q\, l$$

dove:

l = corda media geometrica.

n = coefficiente di contingenza della tabella N. 1.

Il prodotto $0{,}20\, n$ non si assumerà mai superiore al valore *0,75*, nè mai inferiore al valore *0,50*.

28. *Quarta ipotesi.* — « Assetto di portanza negativa ». Corrisponde al volo rovescio o a particolari condizioni durante il volo in aria agitata.

Questo caso riguarda il carico rovescio della cellula e degli attacchi delle ali; in particolare il massimo carico rovescio del longherone anteriore o della parte anteriore dell'ala o delle ali.

Il carico di contingenza minimo sarà:

$$\frac{n}{2}(Q - Q_a).$$

29. *Quinta ipotesi.* — « Atterramento o ammaramento brusco ». Questo caso riguarda le forze d'inerzia, dall'alto verso il basso, che si sviluppano nella cellula e agli attacchi delle ali durante l'atterramento o l'ammaramento.

Le forze corrispondenti si supporranno applicate con una inclinazione di 15° in avanti rispetto alla perpendicolare al piano alare.

Il carico di contingenza si determinerà moltiplicando il peso dei varî elementi costituenti le ali e degli organi od accessori applicati alle ali per i seguenti fattori minimi di contingenza:

Categoria	*N*	*3*
Id.	*S*	*2,5*
Id.	*A*	*4,5*

30. Delle prove cui danno luogo le ipotesi di carico sopra specificate, saranno effettuate in massima soltanto quelle comportanti nei rispettivi elementi o complessi strutturali le sollecitazioni maggiori.

Delle forze aerodinamiche risultanti per ogni ala, la componente normale al piano dell'ala è quella che, convenzionalmente, le norme precedenti stabiliscono per ciascuna ipotesi di carico.

La componente parallela al piano si dedurrà dalla componente normale ricorrendo all'angolo di orientazione della risultante che gli elementi aerodinamici determinano.

31. Nella determinazione della sollecitazione nel piano alare, in mancanza degli elementi aerodinamici, si assumerà:

Per la prima ipotesi di carico, un'azione parallela al piano diretta in avanti uguale ad *1/6* della componente normale nQ.

Per la seconda ipotesi l'azione parallela al piano e diretta all'indietro è, di regola, assai minore della precedente quindi priva d'interesse per la verifica.

Per la terza ipotesi, l'azione parallela al piano è pure diretta all'indietro; si assumerà convenzionalmente come valore contingente di essa:

$$\frac{n}{6}(Q - Q_a).$$

dove nel computo del valore di Qa sarà tenuto conto in valore e posizione anche dei carichi estranei alla funzione portante della cellula.

32. *Carico dissimmetrico.* — Nella prima e seconda ipotesi si considererà anche una distribuzione di carico dissimmetrico tale che una semiala o semicellula sia gravata più dell'altra di un carico pari a $\frac{Q - Q_a}{2}$ per i velivoli delle categorie *N* ed *S* e pari a $Q - Q_a$ per i velivoli della categoria *A*.

Si terrà conto anche della conseguente dissimmetria per le sollecitazioni nel piano alare.

33. Le strutture delle capre o dei tettucci dovranno poter resistere ai carichi derivanti dalle diverse ipotesi che precedono ed in particolare alle sollecitazioni in esse prodotte dalla dissimmetria del carico nel piano alare di cui all'art. 32.

34. I bordi di uscita devono poter resistere in qualsiasi punto a una forza concentrata di almeno *5 Kg.*, come carico contingente, applicata al piano alare con direzione e senso qualsiasi.

Nelle ali intelate tutti i bordi di perimetro dell'ala devono poter resistere alle sollecitazioni provocate dalla tensione della tela che, per il carico di contingenza, sarà valutata, convenzionalmente, in ragione di *0,05* della resistenza a rottura della tela impiegata.

B) *Distribuzione del carico.*

35. Come superficie totale della velatura sarà considerata, nel monoplano, l'intera area in pianta della superficie alare, compresa l'interposta zona di fusoliera o di scafo in caso di fusoliere o scafo attraversanti; nei multiplani la somma aritmetica delle aree in pianta delle varie ali senza alcuna detrazione. Saranno sempre inclusi gli alettoni.

36. Nel caso di cellula biplana o monoplana con montanti, questi ultimi saranno anche considerati come elementi portanti o deportanti in relazione al loro orientamento nelle diverse ipotesi di volo. Di ciò dovrà essere tenuto conto non sol-

tanto agli effetti della determinazione del carico che sollecita la cellula, di cui all'art. 22, ma altresì nelle verifiche e nelle prove dei montanti isolati.

37. Nel caso di cellula biplana con corde parallele, ed in mancanza dei dati aerodinamici, il carico prescritto sarà, convenzionalmente, ripartito fra le due superfici *Ss* ed *Si* dell'ala superiore ed inferiore in modo che siano verificate le relazioni:

$$K_s S_s + K_i S_i = S_s + S_i$$

$$\frac{K_s}{K_i} = K$$

dove i valori dei coefficienti *Ks* e *Ki* saranno ricavati dal grafico riportato in figura 2 in funzione dello scalamento e del rapporto d/l dove: l = corda media aritmetica; $\frac{l_s + l_i}{2}$ d = = interpiano (per tutti questi simboli vedi parte generale).

38. Per i multiplani e per qualsiasi velivolo in cui non siano applicabili le norme di cui sopra il costruttore sottoporrà a R.I.N. ed A. la ripartizione proposta.

39. Il carico aerodinamico così determinato, se il calettamento e il profilo alare sono costanti, sarà ripartito lungo l'apertura alare proporzionalmente alla corda.

In caso di calettamento o di profili molto variabili lungo l'apertura il costruttore sottoporrà al R.I.N. ed A. lo schema di ripartizione proposto.

40. La ripartizione del carico lungo la corda alare dovrà di massima essere ricavata da esperienze dirette al tunnel o almeno da calcoli aerodinamici documentati. Tale ripartizione avrà diretta applicazione per le prove di centine o comunque delle strutture di irrigidimento delle ali. Per quanto riguarda la ripartizione del carico tra i varî longheroni o in caso di strutture speciali, si procederà con metodi di calcolo che il costruttore dovrà particolareggiatamente illustrare.

41. Quando manchino documentazioni esatte, per la prima ipotesi di volo, si assumerà la distribuzione triangolare del carico come in fig. 3-*a*. Per i profili per i quali all'incidenza di portanza massima il punto di applicazione della risultante si trovi a una distanza inferiore a *1/3* della corda alare dal bordo di entrata, anzichè considerare tutta l'ala in profondità si potrà supporre scarico il bordo di uscita per conservare il diagramma triangolare in modo che la risultante di detto diagramma di carico passi per il centro di pressione relativo al profilo all'angolo di attacco corrispondente all'ipotesi di volo considerata.

42. Per la seconda ipotesi di volo, in mancanza di esatta determinazione aerodinamica, la distribuzione del carico nel senso della corda alare sarà effettuata col doppio triangolo con la risultante positiva a metà della corda alare come in figura 3-*b*).

43. Per la terza ipotesi il carico si disporrà in modo da dar luogo ad una coppia pari a quella determinata all'art. 27. Il costruttore sottoporrà al R.I.N. ed A., lo schema della distribuzione proposta nel senso dell'apertura alare.

44. Per la quarta ipotesi di volo, in mancanza di documentazioni aerodinamiche, risultanti da esperienze, si assumerà la distribuzione di carico come in figura in cui la risultante delle forze aerodinamiche è applicata al *20* % della corda alare dal bordo d'attacco (vedi fig. 3-*c*).

45. Per la quinta ipotesi, atterramento brusco, la distribuzione del carico verrà fatta in corrispondenza alla distribuzione delle masse.

C) *Esecuzione delle prove.*

46. Il carico prescritto per la prova elastica o per quella di robustezza, ripartito fra le ali se trattasi di un biplano, come all'art. 37, e distribuito nel senso della apertura e della corda alare come indicato al capitolo precedente, costituisce il carico di prova. Esso per ragioni di condotta pratica delle prove viene diviso in carichi parziali.

47. Il *primo carico*, se la cellula è da provare capovolta, si determinerà detraendo il peso reale della cellula stessa nelle condizioni di prova, e pertanto questo primo carico risulterà uguale a

$$(Q - Q_a) - Q'_a$$

dove con Q'_a si è indicato il peso reale della cellula di prova.

48. I carichi successivi saranno uguali al carico unitario o *incremento*: $(Q - Q_a)$.

Eccezionalmente, quando si debba giungere a coefficienti molto elevati, si potrà procedere con due incrementi per volta, non oltre però il coefficiente *10*.

49. *Prova di assestamento.* — Prima di eseguire la prova di elasticità la cellula dovrà essere caricata con metà del carico di prova elastico e poi scaricata dopo un'ora.

I valori delle deformazioni di assestamento verranno osservate un'ora dopo lo scarico.

50. *Prova di carico dissimmetrico.* — Nelle prove di elasticità a partire dal penultimo coefficiente intero, escluso quello previsto per la prova, si procederà al carico dissimmetrico di cui all'art. 32.

51. *Prova di elasticità.* — Per la esecuzione della prova di elasticità il carico di prova sarà il carico di contingenza specificato per le singole ipotesi di volo nel Capo A del presente Capitolo; esso verrà applicato con le modalità sopra descritte.

Le deformazioni permanenti, lette sei ore dopo lo scarico, non dovranno essere superiori al *5* % di quelle totali osservate col carico di prova predetto, in corrispondenza dei punti di spostamento massimo.

52. *Prova di robustezza.* — Quando questa sia prescritta, eseguita la prova di elasticità, si continua a caricare l'ala fino a raggiungere il carico di robustezza prescritto che verrà applicato con le modalità indicate nelle presenti norme.

Sotto tale carico la struttura alare non dovrà rompersi prima che sia trascorso almeno un minuto.

53. *Prova di rottura.* — Volendo proseguire la prova fino a rottura si continuerà a caricare l'ala. Si riterrà carico di rottura quello sotto il quale si è verificata la rottura.

54. *Prova a carico verticale diretto.* — Tale prova sarà, sempre che possibile, abbinata alla prova nel piano alare. Una conveniente inclinazione della cellula rispetto all'orizzontale potrà permettere di creare contemporaneamente con

soli pesi le due componenti della sollecitazione risultante. Ogni qualvolta tale prova non avvenga in concomitanza alla prova nel piano alare, la cellula soggetta alla prova, disposta con la corda alare media orizzontale dovrà essere sostenuta mediante i suoi normali attacchi al corpo del velivolo o ad un sostegno che ne faccia le veci e che lo equivalga perfettamente agli effetti delle condizioni di vincolo, evitando che le strutture di sostegno presentino cedimenti propri anormali che possano falsare l'interpretazione della prova ed assicurandosi che resistano al carico dissimmetrico di cui allo art. 32.

55. Nelle cellule in cui le semiali sono comunque separate oppure hanno attacchi a cerniera è ammessa la prova di una sola metà della cellula. In tal caso la prova dovrà essere integrata da prove speciali sull'incastellatura cui sono applicate le cerniere. Se l'ala si prova intera si potrà predestinarne la rottura di una metà soltanto, purchè tutta l'ala sia caricata in modo da realizzare le previste condizioni di incastro.

56. Quando la funzione del rivestimento dell'ala e delle sue centine è limitata a quella di trasmettere la pressione aerodinamica sui lungheroni, la prova della cellula si riduce essenzialmente alla prova dei lungheroni e delle strutture di forza ad essi connesse.

In questo caso la cellula potrà essere sottoposta alle prove statiche senza centine e rivestimento, applicando sui lungheroni i carichi che risultano dai diagrammi o dai calcoli.

La prova delle centine e del rivestimento sarà effettuata separatamente.

57. Quando invece si abbia comunque un concorso delle centine e del rivestimento alla robustezza della cellula, questa dovrà essere provata completa.

In questo caso occorre osservare, nella distribuzione del carico lungo la corda, il diagramma delle pressioni, e pertanto il carico verrà effettuato con una disposizione a gradini di sacchetti o altri elementi unitari di carico.

58. Il peso effettivo della cellula di prova che dovrà corrispondere alle condizioni specificate agli articoli 56 o 57, sarà accertato per pesata diretta.

59. Quando lungo la travatura di cellula siano applicati carichi estranei alla sua funzione portante, occorrerà, nella prova, applicare ai nodi corrispondenti della travatura altrettanti carichi di senso opposto al carico generale di cellula moltiplicati progressivamente per i coefficienti di contingenza e di robustezza.

Tali carichi potranno venire applicati mediante pesi con rinvii o detratti in corrispondenza delle zone interessate dal carico di prova.

Si possono trascurare:

a) i carichi concentrati minori del *2 %* del peso della cellula, che saranno considerati come parti integranti di questa;

b) i galleggianti all'estremità delle ali, negli idrovolanti a scafo centrale, quando essi siano disposti in modo da realizzare in volo una portanza circa uguale al loro peso.

60. Gli sforzi di contingenza prodotti sulla struttura di cellula e sui castelli motori dalla trazione dei propulsori saranno assunti uguali a *2* volte il valore della trazione stessa corrispondente alla velocità orizzontale massima del velivolo.

Gli sforzi di contingenza prodotti sulle strutture di cellula e sui castelli motori dalla coppia di reazione dei propulsori saranno assunti eguali ad *1,5* volte il valore della coppia corrispondente al numero di giri e potenza di omologazione.

I suddetti sforzi saranno applicati, col valore così determinato, insieme al primo incremento di carico sul velivolo e tali rimarranno fino al raggiungimento dei carichi di contingenza sul velivolo. Proseguendosi nelle prove di robustezza i suddetti sforzi verranno incrementati fino ad un valore doppio del precedente, proporzionalmente ai successivi incrementi di carico sul velivolo; mentre proseguendosi ancora fino alla rottura i suddetti sforzi dovuti alla propulsione rimarranno invariati.

61. Il carico dovrà procedere simultaneamente per le due metà della cellula, salvo quanto è disposto per il carico dissimmetrico, e quanto è previsto all'art. 55.

Quando non sia possibile o conveniente procedere al carico contemporaneo dei varî piani costituenti la cellula, si completerà ognuno dei successivi carichi, prima su di un'ala, poi sull'altra o su le altre, ordinatamente.

62. Il carico viene applicato con sacchetti di sabbia o altri elementi unitari.

Altri metodi di esecuzione sono ammessi quando diano sufficienti garanzie di praticità e precisione.

63. Le letture delle deformazioni della cellula saranno compiute sia in senso orizzontale che verticale, ad ogni coefficiente intero, adoperando per le misure stesse acconci sistemi approvati da R.I.N. ed A.

Per la misura dei cedimenti della cellula, si tollererà l'approssimazione ai *2/10* di mm.

64. Le misure di cui al numero precedente nel caso di ali a due o più lungheroni si riferiranno a ciascuno di questi. Per le altre (a struttura continua. reticolare. ecc.) saranno stabilite almeno due linee di fede, le quali, salvo più opportune determinazioni, caso per caso, saranno prese ad *1/4* dal bordo di attacco e ad *1/3* dal bordo di uscita.

65. Le misure così effettuate verranno riportate in grafici, incremento per incremento, per poter seguire l'andamento della prova.

Qualora il diagramma manifesti rilevanti irregolarità di andamento sarà necessario accertarne le cause prima di procedere nella prova.

Il diagramma ricavato dalle deformazioni del prototipo, costituirà il diagramma tipo delle deformazioni; ad esso dovranno essere sempre riferite le prove dei velivoli di serie.

66. Per i velivoli biplani tali misure verranno effettuate per le semiali superiori e per quelle inferiori, ricavandone poi le variazioni dell'interpiano e dello scalamento e lo svergolamento delle semiali.

Per i monoplani si ricaverà dalle misure il cedimento delle semiali e il loro svergolamento.

67. Dove esistono campate, le misure verranno effettuate ai nodi ed in uno o più punti intermedi della campata a seconda della lunghezza di questa; uno o più punti saranno pure presi nella parte a sbalzo delle ali.

Per le ali non divise in campate, le misure saranno fatte su almeno cinque punti distribuiti lungo ciascuna semiala.

68. *Prove nel piano alare.* — Per le cellule costituite da ali di ugual profilo il carico verrà ripartito fra i varî piani costituenti la cellula, secondo quanto è detto agli articoli 37 e 38.

Negli altri casi la ripartizione sarà fissata caso per caso da R.I.N. ed A.

69. Se l'ala è del tipo indicato all'art. 56 potrà essere provata senza centine, in questo caso il carico sarà applicato direttamente ai lungheroni. Se invece l'ala è del tipo indicato all'art. 57 sarà provata completa ed il carico sarà applicato al bordo di attacco.

È ammessa la prova su di una semiala, purchè siano rigorosamente rispettate le reali condizioni d'incastro ed esattamente misurabili gli eventuali cedimenti degli appoggi.

70. *Prova a carico verticale rovescio.* — La cellula è collocata con la corda alare media geometrica orizzontale non capovolta.

Se la prova si riferisce alla quarta ipotesi il carico sarà ripartito fra le ali, se trattasi di un biplano, proporzionalmente alla superficie di queste e, nel senso della corda alare, secondo il diagramma della fig. 3-*c*).

Se la prova si riferisce alla quinta ipotesi (atterramento brusco), si procurerà di approssimarsi alla reale distribuzione delle forze suddividendo l'intera superficie delle ali in un limitato numero di zone su ciascuna delle quali il carico corrispondente sarà distribuito uniformemente, salvo, beninteso, le forze concentrate.

Per tutte le modalità delle prove vale quanto è detto per il caso del carico diretto.

71. *Prove statiche a torsione.* — La prova di torsione si esegue di massima sulle ali monoplane e si conduce applicando dei carichi concentrati uguali e di segno opposto sui due lungheroni, o realizzando con opportune leve la coppia indicata agli articoli 27 e 43.

Per tutte le altre modalità vale quanto è indicato nei numeri precedenti.

Il diagramma ricavato dalle deformazioni del prototipo costituirà il diagramma tipo delle deformazioni; ad esso dovranno essere sempre riferite le prove dei velivoli di serie.

72. *Prove sui montanti.* — Le condizioni di carico che si prendono in considerazione per le prove statiche sui montanti isolati sono quelle che provocano nei medesimi azione di pressoflessione da combinarsi con l'azione diretta dell'aria come detto all'art. 36.

73. *Prove sulle centine isolate.* — Le condizioni di carico che si prendono in considerazione per le prove statiche sulle centine d'ala isolate sono:

a) relative alla prima ipotesi di volo;

b) relative alla seconda ipotesi di volo.

Il coefficiente di base per la prova di elasticità o di robustezza sarà *1,5* volte quello indicato all'art. 22.

Le centine di estremità delle ali intelate devono altresì essere verificate o provate in relazione alla tensione della tela che, per il carico di contingenza, sarà valutata, convenzionalmente, in ragione di *0,05* della resistenza a rottura della tela impiegata.

La prova sarà fatta su una centina o su un gruppo di centine, montate su lungheroni o su simulacri di lungheroni i quali saranno appoggiati, convenzionalmente, in modo da poter ruotare in relazione alla inflessione delle centine (vedi fig. 4).

Quando sia provata una sola centina essa dovrà essere fiancheggiata da opportune guide per impedire scorrimenti e flessione laterale.

Il carico di prova sarà effettuato di massima in modo analogo a quello stabilito per le prove alari.

Sarà in facoltà di R.I.N. ed A., di chiedere una distribuzione di carico che realizzi più fedelmente le sollecitazioni aerodinamiche.

Saranno misurate le deformazioni.

74. *Prove su centine con rivestimento.* — Le condizioni di carico che si prendono in considerazione per le prove statiche di gruppi di centine con rivestimento sono le stesse dell'articolo precedente, ma il coefficiente di base sarà *1, 2* volte quello indicato all'art. 22 ossia i *4/5* del coefficiente applicato nel caso precedente. Il carico sarà applicato sul rivestimento e le modalità esecutive saranno concordate con R.I.N. ed A.

75. *Prove sulle capre e tettucci.* — Le condizioni di carico che si prendono in considerazione per le prove statiche sulle capre e tettucci isolati sono:

a) relative alla 1ª ipotesi di volo;

b) relative alla 3ª ipotesi di volo;

c) relative alla 4ª ipotesi di volo;

d) relative al carico dissimmetrico nel piano alare;

e) relative alla 5ª ipotesi.

I coefficienti di base per le prove di elasticità o di robustezza sono quelli indicati all'art. 22.

76. *Prove sui castelli motori isolati.* — Le condizioni di carico da prendere in considerazione per le prove statiche dei castelli motori isolati comunque applicati sia alla cellula, sia alla fusoliera sono:

a) relative alla 1ª ipotesi di volo;

b) relative alla 4ª ipotesi di volo;

c) relative alla 5ª ipotesi (atterramento brusco),

sempre combinate, naturalmente, con gli sforzi prodotti sulla loro struttura dalla trazione e dalla coppia di reazione del propulsore o dei propulsori di cui all'art. 60.

Circa le condizioni di cui in *c*) dovrà essere tenuto particolare conto degli sforzi laterali dovuti all'atterramento su una ruota sola o con derapata di cui agli articoli 104 e 105.

77. In quanto applicabili, o adattandole opportunamente, valgono per queste prove le disposizioni generali date negli articoli precedenti.

CAPITOLO III.

FUSOLIERE O SCAFI (CONSIDERATI COME ORGANI DI COLLEGAMENTO TRA LA CELLULA ED I PIANI DI CODA). - TRAVI DI CODA.

A) *Condizioni di carico.*

78. Le fusoliere dei velivoli in generale, o le travi di coda degli stessi e gli scafi degli idrovolanti, considerati come organi di collegamento fra la cellula ed i piani di coda, devono essere calcolati e provati per tutte le sollecitazioni sia in volo a regime e in volo manovrato, che al distacco, all'atterramento o all'ammaramento.

Le condizioni ed assunzioni di carico degli scafi considerati come organi di galleggiamento, di distacco e di ammaramento, saranno considerate (insieme a quelle relative ai galleggianti) nel Capitolo VI.

79. Le condizioni di carico da prendere in considerazione si riferiscono alle seguenti prove:

a) *Prova a flessione diretta nel piano verticale.* — Corrisponde alla ripresa dopo picchiata, quando l'aeromobile abbia raggiunto la velocità limite o la velocità massima ammissibile.

b) *Prova a flessione nel piano orizzontale ed a torsione.* — Corrisponde alla sollecitazione della fusoliera o dello scafo o delle travi di coda determinata dalla manovra del timone di direzione durante il volo, o dal pattino di coda durante il rullaggio prima del distacco e dopo l'atterramento (o all'azione dovuta alle accostate in acqua, per gli scafi degli idrovolanti).

c) *Prova a flessione inversa nel piano verticale ed a torsione.* — Corrisponde alla sollecitazione determinata nell'atterramento.

80. *Assunzioni di carico per la prova* a). — I carichi da determinare sono:

1° Il carico aerodinamico di contingenza iniziale insistente sull'impennaggio orizzontale (complesso piano fisso timone di quota);

2° Le reazioni centrifughe dovute alla massa propria della fusoliera ed a quelle dei carichi in essa contenuti.

Il carico aerodinamico di contingenza iniziale sull'impennaggio orizzontale sarà assunto, convenzionalmente, in corrispondenza del momento di torsione di cui all'art. 27, cioè in modo che tale carico moltiplicato per il suo braccio di leva eguagli il detto momento.

Il suo valore minimo sarà dato da:

$$0{,}20\, n\, Q\, l = P_c\, a\,;$$

dove questi simboli hanno lo stesso significato di cui all'articolo 27, Capo II ed a rappresenta la distanza fra il baricentro del velivolo e la cerniera del timone di quota.

Il prodotto $0{,}20\, n$ non si assumerà mai minore di $0{,}50$ nè maggiore di $0{,}75$.

Il carico così ottenuto verrà utilizzato nelle prove di elasticità.

Nelle prove di robustezza si adotterà invece un carico doppio di quello di contingenza.

Le reazioni centrifughe in fusoliera si valuteranno in base alle forze aerodinamiche che si sviluppano durante l'evoluzione di ripresa. Per determinarle, si preciserà il peso proprio della fusoliera e quello dei singoli carichi in essa contenuti.

Il corrispondente carico totale di prova da distribuire nella fusoliera in proporzione ai suoi vari pesi, sarà dato dalla somma dei suddetti pesi moltiplicata per n, dove n è il coefficiente di contingenza definito all'art. 22.

Il carico di contingenza sulla coda si supporrà verificarsi all'inizio della manovra di ripresa, cioè per fusoliera non ancora soggetta alle reazioni centrifughe.

Quando invece la ripresa sarà iniziata e la fusoliera soggetta al massimo della reazione centrifuga precedentemente considerata si supporrà nullo il carico sulla coda.

81. *Assunzioni di carico per la prova* b). — Occorre principalmente determinare:

1° il carico da applicare sull'impennaggio verticale (complesso deriva-timone di direzione);

2° l'aliquota del peso totale del velivolo che grava sul pattino di coda quando il velivolo poggia a terra su terreno piano orizzontale;

3° l'azione laterale dovuta al pattino di coda.

Il carico di contingenza unitario minimo da applicare sull'impennaggio verticale è dato, convenzionalmente, dal prodotto: $\frac{3}{5}\, n\, \frac{Q}{S}$

Il carico gravante sul pattino di coda si calcolerà in base al peso totale del velivolo ed alla posizione del relativo baricentro.

Il valore minimo dell'azione laterale dovuta al pattino di coda si assumerà pari al doppio del carico verticale gravante sul pattino stesso quando questo non è orientabile ; pari invece al carico verticale gravante sul pattino quando questo è orientabile.

I suddetti valori, di ciascuna delle tre azioni considerate, varranno per le prove di elasticità; per le prove di robustezza si adotteranno valori doppi.

La seconda delle tre azioni considerate dovrà sempre considerarsi abbinata con la terza.

82. *Assunzione di carico per la prova* c). — Per la esecuzione di questa prova occorre determinare:

1° l'aliquota del peso totale del velivolo che grava sul pattino di coda quando il velivolo poggia a terra su terreno piano ed orizzontale. Da questa aliquota si detrarrà il peso proprio degli impennaggi e dello stesso pattino;

2° il valore di un'azione trasversale che, composta con la precedente, dia una risultante inclinata, convenzionalmente, di *15°* rispetto alla verticale, la quale sarà applicata contemporaneamente alla prima per verificare la sollecitazione di torsione insieme alla flessione inversa.

3° le azioni d'inerzia dovute al peso proprio della fusoliera ed ai carichi in essa contenuti.

Il carico di contingenza si determinerà in base a quanto stabilito ai seguenti articoli 103 e 106 relativamente alla con-

dizione di prova *c*) degli organi di atterramento ossia moltiplicando il valore delle azioni sopra definite per il coefficiente 2,5.

Le suddette azioni si supporranno concomitanti.

Per la prova di robustezza i carichi predetti saranno moltiplicati per due.

83. Per la verifica del rivestimento di fusoliera alle sollecitazioni determinate dalla pressione aerodinamica, si considererà, convenzionalmente, il carico unitario di contingenza dato da: $0{,}25\, n \frac{Q}{S}$

B) *Esecuzione delle prove.*

84. *Prova elastica a flessione diretta nel piano verticale.* — La fusoliera verrà sistemata su di un cavalletto e robustamente ancorata in corrispondenza degli attacchi della cellula in modo da riprodurre la condizione in volo rettilineo per un angolo di incidenza medio fra il massimo e quello di portanza nulla per i velivoli della categoria *A;* oppure di portanza corrispondente alla velocità massima ammessa, per i velivoli della categoria *N* ed *S*.

La prova di elasticità procederà nel modo seguente:

Alla estremità della fusoliera scarica sarà applicato, in corrispondenza del piano orizzontale, il carico aerodinamico iniziale di contingenza precedentemente calcolato.

Tale carico potrà essere applicato in una sola volta o gradatamente misurando le corrispondenti deformazioni della fusoliera. Raggiunta l'applicazione del totale carico aerodinamico iniziale, si incrementeranno di un coefficiente per volta i carichi in fusoliera rappresentanti le forze centrifughe, distribuendo l'incremento in corrispondenza delle varie masse concentrate e proporzionalmente a ciascuna di esse, mentre sul piano orizzontale di coda verrà scaricato $1/n$ del carico aerodinamico iniziale per ogni coefficiente.

In tal modo quando i carichi rappresentanti le forze centrifughe saranno a coefficiente *n*, il carico aerodinamico in coda dovrà risultare nullo.

85. *Prova di robustezza a flessione diretta nel piano verticale.* — Anche in questo caso si adotterà analoga sistemazione ed angolo di incidenza medio. Alla estremità della fusoliera scarica in corrispondenza del piano orizzontale di coda, sarà applicato un carico aerodinamico iniziale di robustezza doppio di quello di contingenza.

Tale applicazione sarà fatta però gradatamente incominciando da un valore eguale al carico di contingenza.

Successivamente si incrementeranno di un coefficiente per volta i carichi in fusoliera rappresentanti le forze centrifughe, mentre nel contempo sul piano orizzontale verrà scaricato $1/2\, n$ del carico iniziale di robustezza. Come primo incremento si applicheranno soltanto i carichi concentrati.

Poichè il carico aerodinamico iniziale è doppio di quello di contingenza, i decrementi sulla coda risulteranno uguali ai loro corrispondenti nelle prove di elasticità, ed alla fine si avrà un carico aerodinamico nullo in coda in corrispondenza del coefficiente $2\, n$ per le forze centrifughe.

Volendo proseguire la prova fino alla determinazione del carico di rottura, si incrementeranno ancora i carichi rappresentanti le forze centrifughe fino ad ottenere la rottura.

Saranno rilevati di volta in volta i diagrammi dei cedimenti.

86. *Prova a flessione nel piano orizzontale e a torsione.* — Per la prova la fusoliera sarà disposta col piano di simmetria verticale applicando il carico con opportuni rinvii, essendo la fusoliera rigidamente incastrata ad apposito cavalletto in corrispondenza degli attacchi della cellula.

Poichè le due condizioni di carico considerate in questa prova sussistono indipendentemente l'una dall'altra sarà in facoltà di R.I.N. ed A. di eseguire tutte e due le prove o solo quella delle due che dà la maggiore sollecitazione, tenendo presente che il carico sull'impennaggio verticale dovrà essere ripartito uniformemente sul complesso deriva-timone di direzione e che il carico rappresentante l'azione laterale sul pattino di coda dovrà essere applicato normalmente al piano di simmetria della fusoliera ed a metà del pattino non deformato.

87. *Prova a flessione inversa nel piano verticale ed a torsione.* — Per la esecuzione della prova la fusoliera sarà ancorata in corrispondenza degli attacchi dal carrello.

I carichi saranno applicati mediante pesi.

CAPITOLO IV.

ORGANI DI GOVERNO.

88. *Impennaggio orizzontale.* — Il carico aerodinamico minimo di contingenza sull'impennaggio orizzontale (complesso piano fisso-timone di quota) sarà tale da equilibrare il momento di torsione di cui al n. 27. Il suo valore minimo è dato dalla relazione $P_c = \frac{0{,}20\, n\, Ql}{a}$ già definita al Cap. III art. 80.

Il carico aerodinamico così ottenuto, nel caso di coda biplana, sarà ripartito sui due piani proporzionalmente alla superficie di questi.

Esso sarà distribuito in modo uniforme su tutta la loro superficie, escluse le eventuali alette di compenso.

89. Le prove statiche sugli impennaggi orizzontali saranno di massima abbinate con quelle della fusoliera a flessione diretta nel piano verticale, di cui al Cap. III, art. 79 *a*) e procederanno con le modalità stabilite allo stesso Capitolo, articoli 84 e 85 per dette prove.

Nel caso che le prove statiche sugli impennaggi orizzontali avessero luogo separatamente da quelle sulla fusoliera il carico aerodinamico definito all'art. 80 verrà diviso in *n* o $2\, n$ incrementi secondo che si proceda a prove elastiche o di rottura, dove *n* è il coefficiente di contingenza della fusoliera. Detti incrementi saranno applicati con le stesse modalità stabilite per la prova sulla cellula al Capitolo II *C*.

90. L'impennaggio soggetto alla prova disposto con la corda media orizzontale, non capovolto dovrà essere sostenuto mediante i suoi normali attacchi alla fusoliera (o alle travi di coda) o ad una struttura di sostegno che ne faccia le veci e che la equivalga perfettamente agli effetti delle condizioni di vincolo.

Le letture delle deformazioni del piano o dei piani costituenti gli impennaggi saranno compiute ad ogni coefficiente intero.

91. *Impennaggio verticale.* — Il carico aerodinamico di contingenza da applicare sull'impennaggio verticale, complesso deriva-timone di direzione, è dato, convenzionalmente, in *Kg/mq.* dalla relazione: $\frac{3}{5}\ n\ \frac{Q}{S}$ già definita al Capitolo III art. 81.

Per la verifica della robustezza, il suddetto carico sarà raddoppiato.

Questo carico verrà ripartito sul complesso deriva-timone di direzione in modo uniforme.

92. Le prove di elasticità e di rottura sull'impennaggio verticale saranno di massima abbinate con la prova a flessione nel piano orizzontale ed a torsione della fusoliera; per l'esecuzione di queste prove si seguiranno quindi le prescrizioni già date al Capitolo III, art. 86.

Nel caso che le prove dell'impennaggio verticale procedano separatamente da quelle sulla fusoliera, esse verranno effettuate rispettando le condizioni già stabilite al numero precedente e si avrà cura di lasciare libero da ogni ritegno tutto il complesso dell'impennaggio orizzontale e verticale.

Per le altre modalità vale quanto è stato detto per le prove sull'impennaggio orizzontale.

93. *Alettoni.* — Il carico di contingenza sugli alettoni si assumerà, convenzionalmente, come dato in *Kg/mq.* da $V^2/25$ dove $V =$ velocità massima del velivolo in volo orizzontale, espressa in metri al secondo.

Detto carico non si assumerà mai superiore al valore limite massimo *300 Kg/mq.* nè inferiore al valore minimo *100 Kg/mq.*

Durante la prova gli alettoni saranno sostenuti mediante i loro normali attacchi all'ala o alle ali, con le leve e trasmissioni di comando nelle normali condizioni di impiego, ma bloccati.

94. *Alette di compensazione ed alule.* — Le alette di compensazione anteriori degli organi di governo, quando esistano, e le alule tipo Handley Page saranno calcolate per un carico contingente pari a: $2\ n\ \frac{Q}{S}$

Le alette di compensazione posteriori degli organi di governo e le alule tipo Wragg saranno calcolate invece per un carico pari a: $n\ \frac{Q}{S}$

95. *Organi di comando.* — Il volante o leva di comando e la pedaliera devono sopportare i seguenti carichi di contingenza. Questi carichi saranno applicati al volante (o leva di comando) ed alla pedaliera nei punti nei quali viene effettivamente ad esercitarsi lo sforzo da parte del pilota:

a) *barra,* carico di contingenza perpendicolare all'asse *Kg. 50;*

b) *volante,* forza tangenziale di manovra sul volante *Kg. 25* per ciascuna mano;

c) *pedaliera,* carico di contingenza *Kg. 50* da applicarsi unilateralmente sulla pedaliera, in direzione dell'asse longitudinale della fusoliera.

Come contrappoggio del pilota negli atterramenti si terrà un carico di contingenza di *Kg. 75* per ciascuno dei lati della pedaliera.

Sui velivoli a comandi doppi le prove *a*), *b*) e *c*) devono venire eseguite anche per il caso di un azionamento contemporaneo dei medesimi, applicando su ciascuno il 75 % delle singole forze.

I carichi predetti verranno applicati nelle prove elastiche; nelle prove di robustezza essi verranno moltiplicati per due.

Nelle prove i timoni e gli alettoni devono essere convenientemente immobilizzati e disposti una volta in posizione neutra e una volta a fine corsa nei due sensi.

CAPITOLO V.

ORGANI DI ATTERRAMENTO.

A) *Carrelli.*

96. Gli organi di atterramento dei velivoli debbono, se del tipo corrente a due ruote (o a quattro ruote accoppiate due a due) e pattini di coda, soddisfare alle prescrizioni appresso indicate.

Per organi di atterramento di tipo diverso le norme e le prove verranno stabilite volta a volta da R.I.N. ed A.

97. Per ogni aeroplano, in relazione all'atterramento in terreno normale, sono stabiliti limiti di caduta, di assetto, di direzione ed entità degli sforzi massimi sopra i singoli organi del complesso di atterramento. Fino a quei limiti sotto elencati il velivolo non deve correre l'alea nè di un capovolgimento nè dell'urto contro il terreno da parte di sue strutture a ciò non predisposte, segnatamente l'elica e le estremità delle ali.

98. *Limiti di caduta.* — Il carrello oltre la funzione statica di sostenere il peso dell'aeromobile ha quella dinamica di assorbire elasticamente la forza viva corrispondente alla componente verticale della velocità posseduta dall'aeromobile durante l'atterramento.

L'altezza di caduta elastica del velivolo viene convenzionalmente stabilita dalla seguente formula:

$$100\ h = \frac{Q}{S} \sqrt{Q}$$

dove h = altezza di caduta in *cm.*, Q = peso totale dell'aeromobile a carico completo in *Kg.*, S = superficie alare in *mq.*

In ogni caso h non sarà inferiore a *cm. 30,* nè superiore a *cm. 70.*

99. La corsa dell'ammortizzatore dovrà essere in relazione all'altezza di caduta elastica ed in ogni caso non superiore a *0,75 h,* ivi compreso lo schiacciamento del pneumatico.

Il lavoro assorbito, al carico stabilito per la prova di elasticità, come appresso è detto, non dovrà essere inferiore a quello corrispondente alla libera caduta del velivolo dall'altezza innanzi determinata.

100. *Condizioni di carico.* — In relazione all'assetto del velivolo si debbono, convenzionalmente, prendere in esame le seguenti condizioni di carico:

a) atterramento picchiato;

b) atterramento in linea di volo;

c) atterramento su tre punti (carrello e pattino di coda), con e senza freno;

d) atterramento su una sola ruota;

e) atterramento con derapata.

Ogni elemento sarà provato al massimo dei carichi derivanti per esso dalle varie ipotesi.

101. *a*) Nella condizione di atterramento picchiato si supporrà il velivolo inclinato in avanti di un angolo tale che il baricentro del velivolo in ordine di volo, si trovi sulla verticale dell'asse delle ruote del carrello, semprechè l'angolo formato dalla corda alare con l'orizzonte non superi i *10°* (vedi fig. 5-*a*).

Il valore base della reazione del suolo, che sarà assunto come carico di prova e coefficiente *1*, si supporrà uguale al peso totale del velivolo diminuito del peso del carrello e si riterrà ripartito egualmente fra le ruote ed applicato agli assi.

102. *b*) Nella condizione di atterramento in linea di volo si supporrà che la risultante della reazione del suolo sia una forza giacente lungo l'intersezione del piano di simmetria con un piano che comprenda l'asse del carrello e il centro di gravità del velivolo.

Il valore base della componente verticale della reazione del suolo si assumerà, come carico di prova a coefficiente *1*, uguale al peso totale del velivolo diminuito del peso del carrello. La componente orizzontale si supporrà della grandezza occorrente per dare alla forza risultante la direzione sopra specificata.

La risultante sarà ugualmente ripartita fra le ruote ed applicata agli assi (vedi fig. 5-*b*).

L'ammortizzatore d'urto si supporrà giunto a fine corsa a meno che una corsa parziale (non minore però della metà della corsa totale) cagioni sollecitazioni maggiori, nel qual caso si assumerà questa corsa parziale.

103. *c*) Nella condizione di atterramento su tre punti (carrello e pattino di coda) il valore base della somma delle reazioni del suolo sarà uguale al peso totale dell'aeroplano. Questo peso andrà diviso fra il carrello ed il pattino di coda, in proporzioni inverse delle distanze, misurate parallelamente alla linea di terra dal centro di gravità dell'aeroplano a pieno carico, ai punti di contatto col terreno.

Il carico netto sul carrello dovrà essere uguale al peso totale gravante su di esso, diminuito del peso del carrello, e sarà ripartito ugualmente fra le due ruote.

I carichi si assumeranno perpendicolari alla linea di terra.

Gli ammortizzatori d'urto si supporranno deformati dello stesso grado come nella condizione di atterramento in linea di volo.

Il cimento di contingenza dovuto al frenamento sarà quello corrispondente all'inizio del capottamento, essendo il velivolo ancora in equilibrio sotto l'azione del suo peso e di eventuali forze aerodinamiche in coda.

Il momento di frenamento minimo a coefficiente *1* dovrà equilibrare quello che darebbe *1/50* del peso totale del velivolo supposto applicato in corrispondenza della cerniera del timone di quota.

Le sollecitazioni derivanti dal frenamento sui vari elementi del carrello non saranno abbinate a quelle derivanti dall'atterramento (vedi fig. 5-*c*).

104. *d*) Nella condizione di atterramento sopra una sola ruota si suppone che il velivolo in linea di volo orizzontale prenda contatto col terreno inclinato lateralmente ad esso di un angolo di *15°* rispetto all'orizzonte (vedi fig. 5-*d*).

Il carico da applicare in questa condizione è quello stabilito nella condizione di prova di cui all'art. 102-*b*) diminuito nel rapporto dei coefficienti come in seguito è indicato.

105. *e*) Nella condizione di atterramento con derapata si supporrà che il velivolo in linea di volo orizzontale prenda contatto col terreno con le due ruote essendo sollecitato, oltre che dal proprio peso, da una forza esterna trasversale per cui le reazioni delle due ruote risultino inclinate di *25°* sull'orizzontale e giacenti nel piano comprendente l'asse del carrello ed il centro di gravità del velivolo.

Il valore base complessivo a coefficiente *1* delle reazioni suddette sarà, convenzionalmente, considerato pari a *0,90 Q*, di cui *2/3* ossia *0,60 Q*, come reazione della ruota esterna rispetto alla direzione dell'azione trasversale ed *1/3* come reazione della ruota interna (vedi fig. 5-*e*).

106. *Coefficienti da raggiungersi.* — Dalle suddette condizioni di carico si dedurranno i cimenti dei singoli organi e si calcolerà ogni organo per il massimo dei cimenti risultanti.

Il coefficiente da applicarsi per questo calcolo nei casi di cui agli articoli 101, 102, 103 è *2,5* e per le prove di robustezza il doppio ossia *5*.

Per le condizioni di cui agli articoli 104 e 105 i coefficienti da applicarsi saranno rispettivamente *1,5* e *3*.

È in facoltà di R.I.N. ed A. di eseguire prove di elasticità oltre che su ciascuno degli elementi isolati, sul complesso del carrello, od anche una prova di rottura per una delle condizioni *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

107. *Esecuzione delle prove - Condizione a*). — La prova si eseguirà con la fusoliera, o con un simulacro del tratto di fusoliera corrispondente al carrello, inclinata in avanti di un angolo tale che a velivolo completo ed in ordine di volo il baricentro del velivolo si trovi sulla verticale dell'asse delle ruote del carrello.

Il carrello deve essere montato in ordine di marcia con il sistema ammortizzatore all'inizio della sua corsa e le camere d'aria gonfie normalmente (vedi tabella delle ruote unificate).

Le ruote debbono appoggiare su terreno duro ed orizzontale.

Speciali ritenute (cavi od altro) dovranno essere disposte in guisa che, senza alterare gli sforzi del carrello, sia impedito ogni spostamento dell'insieme durante la prova.

108. Il carico previsto verrà posto in fusoliera in guisa che il suo baricentro resti sempre approssimativamente nel piano verticale contenente l'asse delle ruote.

Il carico iniziale per il coefficiente *1* sarà costituito dalla differenza fra il peso totale del velivolo in ordine di volo e il peso della fusoliera, o suo simulacro, e del carrello impiegati per la prova; i carichi incrementali saranno uguali alla differenza fra il peso totale del velivolo e il peso del carrello.

Si caricherà, di regola, non più di un quarto di incremento per volta.

109. Dovrà essere predisposto l'occorrente per la misura delle quote seguenti (fig. 5-*a*):

Quote *E E'* delle estremità superiori anteriori delle gambe del carrello dal suolo.

Quote *F F'* delle estremità superiori posteriori delle gambe del carrello dal suolo.

Tali misure dovranno essere eseguite a vuoto, dopo il primo carico, dopo ogni incremento fino al carico stabilito per la prova di elasticità, dopo lo scarico, se la prova è limitata al carico elastico.

Le misure si ripeteranno al carico stabilito per la prova elastica quando si proceda nuovamente al carico per la prova di rottura.

110. Le quote suddette per ragioni di sicurezza potranno venir riferite ad un piano orizzontale qualsiasi definito da due fili orizzontali tesi ad ugual quota in maniera analoga a quella indicata per la lettura delle deformazioni della cellula, eseguendosi generalmente le letture per mezzo di stadioline opportunamente sistemate.

111. Le letture saranno portate in apposita tabella. Si eseguiranno le differenze fra le singole letture e la lettura iniziale, e si riporteranno in diagramma come ordinate sui successivi carichi presi come ascisse.

112. Dai diagrammi degli abbassamenti della estremità superiore delle gambe di forza del carrello si dedurrà l'abbassamento del punto *M* (fig. 5-*a*), intersezione della verticale passante per l'asse del carrello col piano contenente le estremità superiori delle gambe di forza.

Tale abbassamento si riporterà in un diagramma in funzione dei carichi.

Questo diagramma, integrato con procedimento grafico od analitico, fornirà un lavoro che, diviso per il peso totale del velivolo, darà l'altezza libera di caduta del velivolo cui corrispondono approssimativamente le successive deformazioni e quindi i successivi carichi.

In corrispondenza del carico stabilito per la prova di elasticità tale altezza deve essere non inferiore a quella determinata con la formula dell'art. 98.

113. *Condizione b*). — Come per la condizione *a*) con la variante che la fusoliera o il simulacro del tratto di fusoliera sarà fissato mediante speciali ritenute nella posizione di volo normale.

114. *Condizione c*). — Come per la condizione *a*) e *b*) con la variante che la fusoliera o il simulacro del tratto di fusoliera sarà fissato mediante speciali ritenute nella posizione di velivolo fermo a terra su terreno piano ed orizzontale.

115. *Condizione d*). — Come per la condizione *b*) con la variante che la ruota da provare appoggi su terreno inclinato di un angolo *15°* in modo da riprodurre le condizioni prescritte.

In questo caso le letture si eseguiranno per la sola ruota caricata e relative gambe di forza. Dovranno inoltre leggersi oltre gli spostamenti perpendicolari al piano di appoggio, gli spostamenti paralleli a questo piano. Dette letture saranno fatte a vuoto, dopo il carico prescritto per la prova di elasticità e dopo lo scarico.

Le letture si ripeteranno al carico stabilito per la prova elastica quando si proceda nuovamente al carico per la prova di robustezza.

116. *Condizione e*). — Le modalità di prova per la condizione di atterramento con derapata saranno, eventualmente, concordate con R.I.N. ed A. nei singoli casi.

B) *Ruote e pneumatici.*

117. *Ruote.* — Per l'approvazione di ruote di nuovo modello, su di un determinato tipo di aeremobile, si controllerà che esse possono sopportare gli sforzi statici verticali e le coppie trasversali stabilite dalle condizioni di collaudo per i carrelli, e la coppia frenante.

A questo scopo una di dette ruote sarà sottoposta ad una prova statica di rottura.

Si controllerà altresì che i bordi della ruota resistano ad una pressione pari a *2,5* volte la pressione interna normale del pneumatico ed in ogni caso non inferiore a *10 atm.*

118. — Per la esecuzione della prova, di cui all'articolo precedente, una ruota munita della relativa copertura, gonfiata alla sua pressione normale (vedi annessa tabella d'unificazione) e montata su di un robusto assale passante per il mozzo ed esattamente calibrato sarà sottoposta ad un carico statico trasmesso da una pressa alla copertura con l'interposizione di una tavoletta piana.

Si determinerà prima il carico necessario per schiacciare completamente la copertura sul cerchione, poi si aumenterà il carico fino a rottura della ruota.

Il carico così determinato non dovrà essere inferiore a quello stabilito per l'equivalente tipo di ruota dall'annessa tabella in relazione al peso del velivolo.

La prova alla coppia frenante si farà preferibilmente con azione simultanea alla precedente per mezzo di dispositivi approvati da R.I.N. ed A.

119. Le ruote di serie di tipo già approvato vengono divise in lotti di 20.

Per ciascun lotto si eseguirà:

a) la verifica del peso e delle dimensioni per due ruote del lotto, scelte a caso;

b) per ciascuna ruota del lotto sarà verificato il diametro interno del mozzo ed il diametro esterno del cerchione. Tolleranze: $\pm$ *0,5* % diametro gola; + *0,2* % diametro mozzo.

120. *Pneumatici.* — I pneumatici debbono essere di un tipo approvato da R.I.N. ed A. È prescritto per essi l'impiego di tessuto senza trama.

121. Per l'accettazione di un nuovo tipo di pneumatico si eseguirà:

a) una prova di schiacciamento con le modalità già descritte all'art. 118, prova che dovrà essere abbinata con quella di rottura della ruota se anche questa è di nuovo tipo.

Lo schiacciamento totale del pneumatico deve avvenire ad un carico non inferiore a quello prescritto (vedi annessa tabella d'unificazione). La prova di resistenza alla coppia frenante sarà preferibilmente conglobata con questa prova;

b) prova di scoppio. Si procederà alla prova di scoppio aumentando gradatamente la pressione fino allo scoppio che deve avvenire ad una pressione non inferiore a *18 Kg./cmq.*;

c) prova di tenuta. Portando la pressione di gonfiamento fino a *1,5* volte la normale, non deve aversi apprezzabile diminuzione di pressione nel termine di *sei ore*.

122. I pneumatici di serie di tipo già approvato saranno di massima divisi in lotti di *20*.

123. Scegliendo quattro pneumatici del lotto si eseguirà su ciascuno di essi:

a) verifica delle dimensioni e del peso;

b) verifica che la sagoma del copertone sia regolare ed uniforme in tutto il suo sviluppo; che il copertone montato sulla ruota e gonfiato presenti una superficie perfettamente convessa e senza avvallamenti, sporgenze, ondosità o deviazione della sua linea mediana;

c) verifica che la lunghezza dello sviluppo dei bordi del copertone sia uguale alla lunghezza dello sviluppo della base dei bordi del cerchione della ruota;

d) una prova di tenuta. Montato il pneumatico con la sua copertura sulla ruota e gonfiato ad una pressione pari ad *1,5* volte quella normale, la tenuta delle valvole e dell'intero pneumatico deve essere perfetta per almeno *sei ore*.

124. Sulle misure del pneumatico si ammette una tolleranza di ± *1,5* % per il diametro e ± *3* % per la larghezza.

125. Per la camere d'aria di nuovo tipo, si eseguirà:

a) una prova di tenuta stagna in acqua con una pressione interna di *250 gr./cmq.*;

b) una prova di resistenza sopra provini tipo Stewarte e cioè del tipo ad anelli applicati su pulegge rotanti per evitare l'effetto dell'incrudimento nei punti di supporto.

Le pulegge saranno del diametro esterno di *mm. 52* e interno di *mm. 44*, fino a *6 mm.* di spessore della lamina.

Per spessori superiori il rapporto fra larghezza dell'anello e spessore della lamina deve essere *2 : 3*.

La resistenza alla rottura non deve essere inferiore a *Kg. 1* per *mmq.* della sezione primitiva, e l'allungamento, dato direttamente dalla distanza fra le due pulegge, non inferiore al *750* %.

126. Le camere d'aria di serie, divise in lotti di *20* parteciperanno alle prove prescritte all'art. 123 per i pneumatici.

TABELLA DI UNIFICAZIONE PER LE RUOTE D'AEROPLANO

	TIPI		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Diametro esterno . . . . m/m	D	700	700	750	800	960	1040	1100	1250	1350		1750	2000
2	» sezione pneumatici »	d	100	100	125	150	180	220	250	250	300		300	400
3	» della gola . . . . »	d_1	500	500	500	500	600	600	600	750	750		1150	1200
4	Larghezza della gola . . . . »	l_1	58,7	58,7	68,3	68,3	110	110	127	127	150		150	190
5	Lunghezza del mozzo. . . . »	l	170	180	190	200	220	250	300	300	300		350	460
6	Diametro del foro mozzo. . . »	b	45	55	60	65	80	90	100	100	120		120	200
7	Peso massimo dell'apparecchio Kg.	Q	850	1250	1750	2400	3400	4500	5200	6000	10000		13400	20000
8	» ruota nuda. . . »	p_1	5,60	8,30	10,50	12,30	15 —	21 —	24 —	36 —	—		90 —	125
9	» pneum. compl. . . »	p_2	3,50	4,95	6,15	7,20	13 —	17 —	22 —	29 —	38,90		67,40	90
10	» totale ruota . . »	p	9,10	13,25	16,65	20 —	29 —	38 —	46 —	65	—		157,40	21,50
11	Pressione normale di gonfiamento. . . . . . . Kg./cm²	y	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4
12	Carico di schiacciamento massimo . . . . Kg.	R_1	1900	2300	3000	3600	5600	6400	7300	8300	—		—	—
13	Coefficiente minimo di rottura verticale	C	3,6	3,6	3,25	3,23	3,18	3 —	3 —	3 —	3 —		3 —	3 -
14	Carico minimo di rottura (per coperture normalmente gonfie attacco piano) . . . Kg.	R	3060	4500	5670	7740	10080	13500	15600	18000	30000		40000	60000
15	Lavoro d'urto provocante lo schiacciamento completo della copertura = ~ $^1/_2 y$ Kgm.	L_2	85	125	220	300	510	660	910	1050	—		—	—
16	Carico di rottura assiale (braccio di leva = ~ $^1/_2 d_1$) . Kg.	R_1	1275	1875	2625	3600	5100	6600	7800	9000	—		—	—
17	Pressione minima di scoppio della copertura . . . Kg./cm²	y_2	18	18	18	18	18	18	18	18	18		18	18

CAPITOLO VI.

ORGANI DI AMMARAMENTO: SCAFI CON O SENZA PINNE (CONSIDERATI COME ORGANI DI GALLEGGIAMENTO, DISTACCO, AMMARAMENTO) E GALLEGGIANTI.

127. Gli organi di ammaramento dei velivoli di tipo a scafo con o senza pinne e di tipo a galleggianti debbono soddisfare alle prescrizioni in seguito elencate.

Gli organi di ammaramento di tipo diverso saranno soggetti a norme ed a prove di volta in volta stabilite dal R.I.N. ed A.

128. Per ogni idrovolante, in relazione all'ammaramento, sono stabiliti limiti di velocità, di assetto, di direzione ed entità degli sforzi massimi agenti.

129. Gli scafi ed i galleggianti oltre la funzione statica di sostenere il peso dell'idrovolante in acqua, da fermo, hanno la funzione dinamica di fare assorbire e di assorbire parzial-

mente la forza viva corrispondente alla velocità posseduta dall'idrovolante durante l'ammaramento o durante il distacco con mare ondoso.

130. La velocità di ammaramento viene assunta, convenzionalmente, uguale alla velocità di minima potenza in volo orizzontale a livello del mare, la quale sarà dedotta da esperienze note o dalle caratteristiche aerodinamiche.

131. L'angolo di chiglia β in una determinata sezione di scafo o di galleggiante quando non si tratti di un « profilo semplice » a lati rettilinei, ossia si tratti di profilo curvilineo o complesso, sarà quello determinato da un « profilo equivalente » convenzionale, quale deducesi dagli schemi della figura 6.

Qualora il tipo di profilo di fondo presentato dal costruttore non fosse tra quelli previsti dai suddetti schemi, dovrà essere particolarmente e preventivamente indicato il criterio di valutazione dell'angolo di chiglia che il R.I.N. ed A. si riserva di approvare caso per caso.

A) *Condizioni di carico.*

132. Sono da considerare i seguenti due tipi di ammaramenti e conseguenti sollecitazioni:

1° *Ammaramenti normali.* — Quelli in cui il piano di simmetria del velivolo è verticale e, in caso di mare agitato, perpendicolare alla direzione della cresta d'onda.

2° *Ammaramenti di fianco.* — Quelli in cui il piano di simmetria non è verticale o non è perpendicolare alla direzione della cresta d'onda, o quelli che avvengono con deriva rispetto all'acqua.

133. Ciascuno dei suddetti tipi di ammaramento sarà considerato in relazione ai seguenti assetti:

a) ammaramento centrale (sul gradino);

b) ammaramento di prua;

c) ammaramento di poppa.

134. Durante l'ammaramento o il decollo con mare ondoso si rappresenterà la reazione dinamica dell'acqua sul complesso dello scafo venuto improvvisamente a contatto con essa mediante una forza d'urto convenzionale « U » che si riterrà funzione delle seguenti tre variabili: β (angolo di chiglia); V (velocità di minima potenza); K (peso totale dell'aeromobile).

La forza d'urto così determinata sarà considerata in relazione alla verifica di robustezza della struttura complessiva dello scafo o galleggiante e dei suoi collegamenti al resto del velivolo. Per quanto riguarda invece il fondo dello scafo o galleggiante e relativa verifica di robustezza, la reazione dinamica dell'acqua sul medesimo sarà dedotta mediante l'assunzione di una determinata pressione unitaria agente su determinate estensioni del fondo.

B) *Assunzioni di carico.*

135. La forza d'urto « U » da prendere in considerazione per la verifica di robustezza della struttura complessiva dello scafo o galleggiante, ossia per la verifica di resistenza alle sollecitazioni di flessione e taglio, generantisi su di essa per effetto di ammaramento o di decollo, sarà determinata dal prodotto di un coefficiente « u », che verrà chiamato coefficiente d'urto, per il peso totale dell'aeromobile Q.

Si assumerà convenzionalmente, per detto coefficiente di urto « u », il valore dato dalla formula:

$$u = K\left(\frac{\beta}{180} + \frac{V\text{-}100}{100}\right)$$

ove:

« K » viene assunto in relazione al peso dell'aeromobile secondo il diagramma della figura 7.

« β » è l'angolo di chiglia in gradi del « profilo semplice » o del « profilo equivalente » corrispondente a determinate sezioni dello scafo come in seguito specificato.

« V » è la velocità di ammaramento in Km.-ora quale convenzionalmente assunta (vedi art. 130).

136. La pressione unitaria da prendere in considerazione nelle verifiche e nelle prove di resistenza del fondo scafo sarà assunta, convenzionalmente, pari a *1,5* volte la pressione unitaria stabilita per i singoli casi di prova del complesso strutturale come in seguito specificato. Ciò tanto nel caso di fondo piatto come nel caso di fondo chigliato per tener conto degli ammaramenti di fianco.

La forza totale risultante sarà assunta pari anch'essa ad *1,5* volte il valore della forza d'urto relativa ai vari casi di ammaramento quale in seguito precisata e, pertanto, la superficie da caricare per le prove del fondo rimarrà la stessa nei singoli casi predetti.

137. I valori ricavati per la forza d'urto e per la pressione unitaria secondo quanto stabilito nei precedenti art. 135 e 136 s'intendono relativi a sforzi di contingenza.

Per le verifiche e prove di robustezza saranno pertanto assunti valori doppi di quelli ricavati per i singoli casi come in seguito indicato.

138. Tanto la formula della forza d'urto quanto il valore indicato per la pressione sul fondo s'intendono valevoli per angoli di chiglia e velocità di ammaramento rispettivamente compresi entro i limiti seguenti:

$$100^\circ \leq \beta \leq 200^\circ$$
$$80 \leq V \leq 140 \text{ Km./ora}$$

Per angoli di chiglia e velocità di ammaramento non compresi in tali limiti, l'eventuale estrapolazione dovrà farsi con cautela ed essere approvata caso per caso dal R.I.N. ed A.

139. Agli effetti dell'assunzione della forza d'urto ossia delle sollecitazioni che interessano l'intera struttura di scafo o galleggiante e relativi collegamenti avremo quindi:

AMMARAMENTI NORMALI.

Per scafi con o senza pinne e galleggianti centrali:

Caso I a) « ammaramento normale centrale (sul gradino) ».

La direzione della forza d'urto, si assumerà, convenzionalmente, giacente nel piano di simmetria e perpendicolare alla linea di chiglia nel suo punto di applicazione.

Il suo valore sarà dato, in base all'art. 135, da:

$$U = uQ = K\left(\frac{\beta}{180} + \frac{V\text{-}100}{100}\right) \cdot Q$$

quale carico di contingenza valevole per le prove di elasticità, ove il valore di β sarà quello relativo alla sezione distante *1/5*, verso prora (in proiezione orizzontale) della parte di scafo o galleggiante antistante al gradino principale a partire dal medesimo.

Il doppio di tale valore, ossia *2U*, rappresenterà il carico limite per le prove di robustezza.

Nelle prove il carico così determinato sarà distribuito uniformemente a partire dalla linea del gradino verso prua, sopra una parte di fondo scafo tale da comprendere l'intera larghezza del fondo ed una profondità in senso longitudinale per cui il carico unitario, supposto distribuito sulla corrispondente proiezione orizzontale del fondo, risulti di *1/3 di Kg. per cmq.* (il doppio ossia di *2/3 Kg./cmq.* per prova di robustezza).

Dalla predetta distribuzione deriverà il punto di applicazione della risultante, qualora essa dovesse sostituire il carico distribuito, comunque utile per le verifiche di calcolo.

Caso I b) « ammaramento normale di prua ».

La forza d'urto sarà assunta, convenzionalmente, giacente nel piano di simmetria ed applicata a metà lunghezza, in proiezione orizzontale, della parte prodiera antistante al gradino e perpendicolare alla linea di chiglia nel suo punto di applicazione.

Il suo valore sarà assunto pari a *0,65* di quello del caso *I a)* ove il valore sarà quello della sezione corrispondente.

Il suo valore sarà assunto pari a *0,75* di quello del caso al punto di applicazione della risultante, pari cioè a *0,75 U'*.

Il carico unitario per la prova di elasticità da condursi con le stesse modalità del caso *I a)*, sarà assunto pari a *0,25 Kg./cmq.*, dal che si desumerà la estensione di fondo da caricare.

Per le prove di robustezza valori rispettivamente doppi dei precedenti.

Caso I c) « ammaramento normale di poppa ».

1. Per scafi o galleggianti ad un solo gradino, la forza di urto sarà assunta giacente nel piano di simmetria e perpendicolare alla linea di chiglia nel suo punto di applicazione. Questo corrisponderà, in proiezione orizzontale, ai *2/3* verso poppa di tutta la zona retrostante al gradino a partire da quest'ultimo.

Il suo valore sarà assunto pari a *0,25* di quello del caso *I a)* ove il valore di β sarà quello della sezione corrispondente al punto di applicazione della risultante, ossia pari a *0,25 U''*.

Il carico unitario per la prova di elasticità da condursi con le stesse modalità del caso *I a)*, sarà assunto pari a *0,25 Kg./cmq.*, dal che si desumerà la estensione di fondo da caricare.

2. Per scafi o galleggianti con più di un gradino o con sperone, la forza d'urto sarà assunta giacente nel piano di simmetria e perpendicolare alla linea di chiglia nel suo punto di applicazione. Questo corrisponderà, in proiezione orizzontale, ai *4/5* verso poppa dell'intervallo tra gradino principale ed ultimo gradino o sperone a partire dal primo.

Il suo valore sarà assunto pari a *0,50* di quello del caso *I a)* ove il valore di β sarà quello della sezione corrispondente al punto di applicazione della risultante, ossia pari a *0,50 U''*.

Il carico unitario per la prova di elasticità da condursi con le stesse modalità del caso *I a)*, sarà assunto pari a *0,25 Kg./cmq.*, dal che si desumerà la estensione di fondo da caricare.

Per le prove di robustezza valori rispettivamente doppi dei precedenti.

Per doppio scafo o doppio galleggiante:

Per il doppio scafo o doppio galleggiante si avranno tre casi analoghi: *I a')*, *I b')* e *I c')* per i quali sarà attribuito a ciascuno scafo o galleggianti il *60 %* dei rispettivi valori precedentemente stabiliti per la forza d'urto, ogni altra assunzione, tra cui i valori delle pressioni unitarie, permanendo invariata.

Naturalmente, la linea di azione della forza starà nel piano di simmetria dello scafo o galleggiante considerato anzichè in quello dell'aeromobile.

AMMARAMENTI DI FIANCO.

Per scafi senza pinne e galleggianti centrali:

Caso II a) « ammaramento di fianco centrale ».

La forza d'urto sarà assunta, convenzionalmente, giacente nel piano normale alla linea di chiglia passante per il suo punto di applicazione ed inclinata di *15°* verso l'interno rispetto al piano di simmetria.

Il suo valore sarà assunto pari a *0,65* di quelo del caso *I a)* rispettivamente per contingenza e robustezza.

Nelle prove il carico così determinato sarà distribuito uniformemente a partire dalla linea del gradino verso prua, sopra una metà del fondo scafo, estendendosi in senso longitudinale per modo che il carico unitario contingente supposto distribuito sulla corrispondente proiezione orizzontale del fondo, risulti di *0,4 Kg./cmq.* (*0,8 Kg./cmq.* nelle prove di robustezza).

Dalla predetta distribuzione deriverà il punto di applicazione della risultante, qualora essa dovesse sostituire il carico distribuito, comunque utile per le verifiche di calcolo.

Dovrà, naturalmente, tenersi conto, nel calcolo dei collegamenti, dei momenti generantisi per effetto dell'eccentricità della risultante ogni qualvolta questa non sia baricentrica.

Caso II b) « ammaramento di fianco di prua ».

La forza d'urto sarà assunta giacente nel piano normale alla linea di chiglia passante per il suo punto di applicazione ed inclinata di *15°* verso l'interno rispetto al piano di simmetria.

Il suo punto di applicazione sarà assunto, convenzionalmente, a metà della lunghezza della parte prodiera a partire dal gradino e ad *1/4* della larghezza di scafo nella sezione corrispondente, in proiezione orizzontale (vedi fig. 8).

Il suo valore sarà assunto pari a *0,65* di quello del caso *I b)* rispettivamente per contingenza e robustezza.

Il carico unitario per le prove di elasticità, da condursi con le stesse modalità del caso *II a)*, sarà assunto pari a *1/3* di *Kg./cmq.* (*2/3* di *Kg./cmq.* per le prove di robustezza).

Caso II c) « ammaramento di fianco di poppa ».

La forza d'urto sarà assunta giacente nel piano normale alla linea di chiglia passante per il suo punto di applicazione ed inclinata di *15°* verso l'interno rispetto al piano di simmetria.

Il suo punto di applicazione sarà assunto, convenzionalmente:

1° per scafi o galleggianti ad un solo gradino, a *2/3* verso poppa della zona retrostante al gradino a partire da questo e ad *1/4* della larghezza di scafo nella sezione corrispondente (in proiezione orizzontale);

2° per scafi o galleggianti a più di un gradino o con sperone, ai *4/5* verso poppa dell'intervallo tra gradino principale e ultimo gradino o sperone a partire dal primo e ad *1/4* della larghezza di scafo nella sezione corrispondente (in proiezione orizzontale).

I valori saranno assunti pari a *0,65* dei corrispondenti valori del caso *I c)* nn. 1 e 2 rispettivamente per contingenza e robustezza.

Il carico unitario per le prove di elasticità da condursi con le stesse modalità del caso *II a)*, sarà assunto pari a *1/3* di *Kg./cmq.* (*2/3* di *Kg./cmq.* per le prove di robustezza).

Per scafi con pinne:

Per gli scafi con pinne, in relazione al caso *II a)* « *ammaramento di fianco centrale* », si supporrà interessata dalla forza d'urto tutta la parte posteriore della pinna, dalla fiancata di scafo all'estremità, per una estensione in senso longitudinale tale da determinare (in proiezione orizzontale) una intensità di carico di *1/3* di *Kg./cmq.* dal che si desumerà il suo punto di applicazione (*2/3* di *Kg./cmq.* per prove di robustezza).

Il valore della forza d'urto sarà assunto pari a *0,40* di quello del caso *I a)* rispettivamente per contingenza o robustezza e la sua direzione sarà quella perpendicolare alla superficie nel suo punto di applicazione.

In relazione ai casi *II b)* e *II c)* come per gli scafi senza pinne.

Per doppio scafo o doppio galleggiante:

Caso II a). Per ciascuno scafo o galleggiante il punto di applicazione e la direzione della forza d'urto saranno desunti come per il caso *II a)*.

Il valore della forza d'urto sarà assunto pari a *0,50* di quello del caso *I a)* rispettivamente per contingenza e robustezza.

Modalità ed intensità del carico per le prove come per il caso *II a)*.

Caso II b). Per ciascuno scafo o galleggiante il punto di applicazione e la direzione della forza d'urto saranno assunti come per il caso *II b)*.

Il valore della forza d'urto sarà assunto pari a *0,50* di quello del caso *I b)* rispettivamente per contingenza e robustezza.

Modalità ed intensità del carico per le prove come per il caso *II b)*.

Caso II c). Per ciascuno scafo o galleggiante il punto di applicazione e la direzione della forza d'urto saranno assunti come per il caso *II c)*, nn. *1* e *2*.

I valori della forza d'urto saranno assunti pari a *0,50* dei valori del caso *I c)*, nn. 1 e 2 rispettivamente per contingenza o robustezza.

Modalità ed intensità del carico per le prove come per il caso *II c)*.

140. Tutte le strutture dell'idrovolante saranno verificate in relazione alle reazioni d'inerzia che si supporranno equilibrare la forza d'urto totale ed i suoi eventuali momenti rispetto agli assi baricentrici longitudinale e trasversale, il primo dei quali sarà assunto parallelo all'asse di trazione.

Rimarranno escluse da tali verifiche le ali, per le quali vale l'art. 29 del presente Regolamento.

Sarà tenuto conto delle eventuali masse direttamente poggianti sulle strutture del fondo.

Per quanto riguarda invece il fondo degli scafi vale l'art. 136 e non sarà fatta alcuna detrazione relativamente alle eventuali masse di cui al capoverso precedente.

141. Tutte le prove di cui ai precedenti articoli e le relative verifiche di calcolo saranno effettuate considerando gli scafi od i galleggianti con i loro normali collegamenti alle altre parti dell'idrovolante.

S'intende perciò che ove i collegamenti siano costituiti da strutture reticolari di unione sia alla fusoliera (se esiste), sia direttamente alla cellula, essi faranno parte del complesso da assoggettarsi alla prova.

C) *Esecuzione delle prove.*

142. Come per le prove di ogni altro organo o complesso strutturale, anche per le prove degli scafi dovranno essere preventivamente approvati dal R.I.N. ed A. lo schema delle installazioni relative, la valutazione dei carichi e le modalità esecutive.

143. Le prove statiche degli scafi o galleggianti e loro collegamenti alla cellula saranno di volta in volta condotte, in relazione alle specificate ipotesi di carico, capovolgendo lo scafo o galleggiante ed ancorandolo in modo tale da riprodurre, per quanto possibile, le condizioni reali di vincolo alla cellula.

Resta in facoltà del R.I.N. ed A. di ammettere, nei casi di strutture troppo ingombranti, la sostituzione degli organi di

collegamento con altri tipi di appoggi atti a realizzarne le reazioni.

144. Le prove statiche relative al fondo degli scafi o galleggianti di cui all'art. 136, saranno effettuate di massima su simulacri del fondo stesso, riproducenti la parte del fondo che deve essere provata, sino alle chiglie laterali incluse, oppure sulle strutture effettive opportunamente rinforzate.

I rispettivi vincoli o rinforzi saranno localizzati in corrispondenza dei telai trasversali interessati nella zona sottoposta a prova, per la parte di essi non direttamente collegata al fasciame del fondo.

145. I carichi di prova potranno essere attuati sia mediante pesi, sia mediante sistemi diversi come macchine a pressione idraulica ripartita o simili nei quali casi l'ancoraggio dello scafo avverrà secondo il sistema più appropriato alla riproduzione voluta di vincoli e di sollecitazioni.

146. Nel caso di ancoraggio normale e carico diretto mediante pesi agente normalmente alla superficie da provare, sarà sempre ben circoscritta da opportuna parete la zona da sottoporre a carico e la natura di quest'ultimo sarà tale (piombo od altro materiale a forte peso specifico) da consentirne agevolmente la disposizione, per incrementi successivi, entro lo spazio delimitato e per un'altezza complessiva non eccessiva, fino al raggiungimento del suo valore totale prefissato.

147. Per le prove di elasticità il carico di prova corrisponderà al carico di contingenza specificato per le singole ipotesi e per le prove di robustezza al doppio di esso.

148. Per la determinazione del carico di rottura, ossia quando l'andamento e la misura delle deformazioni siano state rilevate mediante le prove statiche condotte come innanzi detto, potrà o proseguirsi nel carico, con le stesse modalità, fino ad ottenere la rottura o potrà compiersi, separatamente, una prova di rottura dinamica lasciando cadere sull'acqua lo scafo, opportunamente caricato ed orientato in modo da realizzare, in base ad esperienze preventive, la forza d'urto prestabilita.

149. Le installazioni per le prove statiche comprenderanno i mezzi più atti al rilievo delle deformazioni non soltanto della parte strutturale direttamente caricata, ma di ogni altra ad essa connessa, in particolare delle fiancate dello scafo.

150. Come per ogni altra prova, le letture che serviranno di base ai diagrammi, da compiersi ad ogni incremento intero, seguiranno sempre una prova di assestamento da compiersi con carico metà di quello corrispondente alla contingenza, scaricando dopo un'ora e leggendo i valori delle deformazioni di assestamento un'ora dopo lo scarico.

Tabella riassuntiva dei valori per le verifiche di calcolo e le prove di collaudo degli Scafi e Galleggianti

TIPO di ammaramento		VALORI CONTINGENTI DELLA FORZA D'URTO « F_u » e relativa pressione unitaria « p_u » per Scafo o galleggiante centrale	Doppio scafo o doppio galleggiante
NORMALE	CENTRALE (sul gradino)	Caso I *a*) $F_u = U$ p_u = 1/3 kg/cmq	Caso I *a'*) $F_u = 0{,}60\ U$ p_u = 1/3 kg/cmq.
	DI PRUA	Caso I *b*) $F_u = 0{,}75\ U'$ p_u = 0,25 kg/cmq.	Caso I *b'*) $F_u = 0{,}45\ U'$ p_u = 0,25 kg/cmq.
	DI POPPA	Caso I *c*) N. 1: $F_u = 0{,}75\ U''$; p_u = 0,25 kg/cmq N. 2: $F_u = 0{,}50\ U''$; p_u = 0,25 kg/cmq	Caso I *c'*) N. 1: $F_u = 0{,}15\ U''$; p_u = 0,25 kg/cmq N. 2: $F_u = 0{,}30\ U''$; p_u = 0,25 kg/cmq
DI FIANCO	CENTRALE	Caso II *a*) senza pinne: $F_u = 0{,}65\ U$; p_u = 0,40 kg/cmq con pinne: $F_u = 0{,}40\ U$; p_u = 1/3 kg/cmq	Caso II *a'*) $F_u = 0{,}50\ U$ p_u = 0,40 kg/cmq.
	DI PRUA	Caso II *b*) $F_u = 0{,}4875\ U'$ p_u = 1/3 kg/cmq.	Caso II *b'*) $F_u = 0{,}375\ U'$ p_u = 1/3 kg/cmq.
	DI POPPA	Caso II *c*) N. 1: $F_u = 0{,}1625\ U''$; p_u = 1/3 kg/cmq N. 2: $F_u = 0{,}325\ U''$; p_u = 1/3 kg/cmq	Caso II *c'*) N. 1: $F_u = 0{,}125\ U''$; p_u = 1/3 kg/cmq N. 2: $F_u = 0{,}25\ U''$; p_u = 1/3 kg/cmq

N. B. — I valori di U' ed U'', analogamente al valore di U, si ricavano dalla nota formula quando in essa si introducono per β i valori dell'angolo di chiglia corrispondenti alle rispettive sezioni di prua o di poppa.

AMERICA
A.A.S
DISTRIBUZIONE TIPO DELLA PORTANZA SULLE ALI DI UN BIPLANO
(PER TUTTE LE INCIDENZE)
ANGOLI DI SCALAMENTO = θ°
RAPPORTO portanza ala sup / portanza ala inf.
corda media aerodinamica
d/l = 0,80
d/l = 1,00
d/l = 1,20
K
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
-30°
-20°
-10°
0°
10°
20°
30°

Fig. 2

DISTRIBUZIONE DELLE PRESSIONI
LUNGO IL PROFILO ALARE
Depressione sul dorso
Pressione o depressione sul ventre

Fig. 1

DISTRIBUZIONE DEL CARICO LUNGO LA CORDA ALARE NELLE DIVERSE IPOTESI DI VOLO

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

VALORE DELL'ANGOLO DI CHIGLIA β
(da introdurre nella formula che dà il valore della forza d'urto *U* sul fondo degli scafi)

1) — $\beta = \widehat{ACB} = 180°$

2) — $\beta = \widehat{ACB}$

3) — per $\overline{DE} < \frac{l}{3}$ — $\beta = 180°$
» $\frac{l}{3} \leq \overline{DE} \leq \frac{2}{3} l$ — $\beta = \widehat{AMB}$ (ove M = punto medio $\overline{OC_1}$)
» $\overline{DE} > \frac{2}{3} l$ — $\beta = \widehat{AC_{11}B}$

4) — $\beta = \widehat{ACB}$

5) — $\beta = \widehat{ACB}$

6) — $\beta = \widehat{ACB} > 180°$

7) — per $\overline{DE} < \frac{l}{3}$ — $\beta = \widehat{ACB}$
» $\frac{l}{3} \leq \overline{DE} \leq \frac{2}{3} l$ — $\beta = \widehat{AMB}$ (ove M = punto medio $\overline{OC}$)
» $\overline{DE} > \frac{2}{3} l$ — $\beta = 180°$

8) — per $\overline{DE} < \frac{l}{3}$ — $\beta = 180°$
» $\frac{l}{3} \leq \overline{DE} \leq \frac{2}{3} l$ — $\beta = \widehat{MCN}$ (ove $M_1 N_1 C$ sono i punti medi rispett. di $\overline{DG}$, $\overline{EF}_1$ $\overline{DE}$ e l'altezza $\overline{EF}$ non sarà mai considerata $> \frac{l}{10}$)
$\overline{DE} > \frac{2}{3} l$ — $\beta = 180°$

Fig. 6

Fig. 7

CASO II b)

AMMARAMENTO DI FIANCO DI PRUA

Fig. 8 — **Punto di applicazione e direzione della forza d'urto**

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-388 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Giuseppe di Francesco e di Stepancic Francesca, nato a Gabria il 1° aprile 1902 e residente a Gabria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Bernarda di Francesco Marusic, nata a Opacchiasella il 19 luglio 1904, moglie;
Pavletic Luigi, nato a Gabria il 2 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1370)

N. 50-395 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Guglielmo fu Andrea e fu Caterina Amcic, nato a Gorizia il 16 maggio 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Rosalia di Stefano Tomazinzic, nata a Opacchiasella il 1° agosto 1892, moglie;
Pavletic Guglielmo, nato a Lubiana il 7 febbraio 1918, figlio;
Pavletic Sonia Giovanna, nata a Lubiana il 15 giugno 1923, figlia;
Pavletic Vida, nata a Lubiana il 6 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO

(1372)

N. 50-205 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Francesco fu Giacomo e fu Trampus Maria, nato a Castagnevizza il 16 luglio 1878 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Giovanna fu Francesco Zigon, nata a Zagraic il 29 gennaio 1890, moglie;
Spacal Stanislao, nato a Zagraic il 31 agosto 1919, figlio;
Spacal Celestina, nata a Castagnevizza il 6 gennaio 1922, figlia;
Spacal Maria, nata a Castagnevizza il 16 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO

(1373)

N. 50-195 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Francesco fu Bartolomeo e fu Planinc Giovanna, nato a Vipacco il 19 ottobre 1853 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1374)

N. 50-200 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin Emilia in Mohorcic di Giovanni, e di Serazin Francesca, nata a Urabice l'8 giugno 1891 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1379)

N. 50-201 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin Giuseppa ved. Mislej di Matteo e di Preprost Marianna, nata a Urabice il 7 marzo 1844 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1380)

N. 50-202 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin Carolina in Renko di Francesco e di Mislej Francesca, nata a Tabor il 26 settembre 1887 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1381)

N. 50-203 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Skapin ved. Amalia nata Mislej di Pietro e di Stantic Giovanna, nata a Bogo l'8 marzo 1894 e residente a S. Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Daniela fu Giovanni, nata a Urabice il 20 gennaio 1922, figlia;

Skapin Romana fu Giovanni, nata a Urabice il 23 febbraio 1924, figlia;

Skapin ved. Francesca fu Giovanni, nata a Urabice il 2 marzo 1852, suocera.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1382)

N. 50-204 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin Elena ved. Lipovz di Marco e di Grezar Orsola, nata a Urabice il 19 marzo 1853 e residente a S. Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1383)

N. 50-391 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Paulettig ved. Luigia nata Marchig fu Giovanni e fu Maria Macuz, nata a Gorizia il 14 giugno 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Paulettig Alma fu Giuseppe, nata a Gorizia il 18 marzo

Paulettig Angelo fu Giuseppe, nato a Gorizia il tembre 1919, figlio;

Paulettig Alfredo fu Giuseppe, nato a Gorizia il naio 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale rizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIE

(1384)

N. 50-8

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che este tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decret nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio de legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in form liana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto steriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marchig Luigia ved. Paole Giovanni e fu Maria Macuz, nata a Gorizia il 14 g 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effe legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale d rizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIEN

(1385)

N. 50-1

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che este tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni c nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio dec legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma liana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto steriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Spacapan Orsola fu Giusto Giovanna Humar, nata a Sambasso il 28 settembre 1 residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di l

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1386)

N. 50-193 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Giuseppe fu Biagio e di Mervic Teresa, nato a Sambasso il 25 marzo 1877 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Giovanna fu Francesco Gregoric, nata a Montespino il 27 ottobre 1883, moglie;
Spacapan Leopoldo, nato a Sambasso il 15 novembre 1912, figlio;
Spacapan Maria, nata a Sambasso il 24 settembre 1914, figlia;
Spacapan Giovanni, nato a Velike Lasie il 20 febbraio 1917, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1387)

N. 50-194 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Cirillo di Francesco e di Ronga Giovanna, nato a Vipacco il 24 aprile 1898 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Maria fu Giuseppe Audlovic, nata a Losizze il 4 agosto 1899, moglie;
Skapin Marta, nata a Vipacco il 22 settembre 1924, figlia;
Skapin Cirillo, nato a Vipacco il 21 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1388)

N. 50-363 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Luigi di Andrea e fu Caterina Mucic, nato a Gorizia il 5 febbraio 1889 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Maria di Vittorio Gaspardo, nata a Cernizza G. il 4 luglio 1892, moglie;
Pavletic Daniele, nato a Gorizia il 19 maggio 1914, figlio;
Pavletic Emma, nata a Cernizza il 23 settembre 1919, figlia;
Pavletic Olma, nata a Gradisca l'8 novembre 1920, figlia;
Pavletic Luigi, nato a Gradisca il 15 giugno 1923, figlio;
Pavletic Bruna, nata a Gorizia il 28 marzo 1927, figlia;
Pavletic Mario, nato a Gorizia il 30 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1389)

N. 50-364 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pavletic Francesca fu Andrea e fu Lucia Budan, nata a Gorizia il 10 gennaio 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1390)

N. 50-365 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Pavletic Caterina ved. Zerlin fu Giuseppe e fu Maria Zavadlav, nata a Gorizia il 6 ottobre 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1391)

N. 50-366 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Pavletic ved. Maria nata Cingerli di Giuseppe e fu Teresa Paskulin, nata a Gorizia il 2 aprile 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Goffredo fu Carlo, nato a S. Andrea il 6 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1392)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Quarantaduesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni Minerarie emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 231, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 10 maggio 1933, n. 7783, lib. 1, vol. 19, col quale la concessione della miniera di lignite denominata « Branca Galvana » sita in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia, è confermata in perpetuo alla Società Lignitifera Umbra, con sede in Foligno. Estensione ettari 362.49.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 175, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 maggio 1933, n. 8121, lib. 1, vol. 19, col quale alla ditta Fratelli Bargero viene trasferita la facoltà di

coltivare in perpetuo i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Gustinetto » in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.94.90.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 185, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 maggio 1933, n. 8217, lib. 1, vol. 19, col quale alla Società Anonima Piemontese Cementi e Calce - Fabbrica Prodotti Speciali per l'Eternit, con sede in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni 40 (quaranta) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Sant'Anna Cascina Nuova » in territorio dei comuni di S. Giorgio e Casale Monferrato, provincia di Alessandria. — Estensione ettari 51.68.40.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 195, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 10 maggio 1933, n. 7785, lib. 1, vol. 19, col quale al signor Nunzio Freni, domiciliato in Messina è concessa la facoltà di coltivare per la durata di anni 30 (trenta) i giacimenti di scisti bituminosi siti in località « Quartellari » nel territorio del comune di Rodi Siculo (già Castroreale) provincia di Messina. Estensione ettari 109.62.

Decreto Ministeriale 24 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 261, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 giugno 1933, n. 8666, libro 1, vol. 19, col quale alla Società « Stabilimento Minerario del Siele » con domicilio presso la direzione della miniera « Carpine-Solforate » (Siele) in comune di Piancastagnaio, provincia di Siena e Castellazzara, provincia di Grosseto. Estensione ettari 2108.

Decreto Ministeriale 20 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 146, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 giugno 1933, n. 8683, libro 1, vol. 19, col quale ai fratelli Giuseppe e Attilio Moruzzi, è trasferita la facoltà di coltivare la miniera d'oro denominata « Valbianca Agarè » sita in territorio del comune di Calasca, provincia di Novara, già concessa per la durata di anni 25 (venticinque) ai signori Rolando Giovanni e Battaglia Eugenio. Estensione ettari 89.

Decreto Ministeriale 20 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 147, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 giugno 1933, n. 8679, libro 1, vol. 19, col quale ai fratelli Giuseppe e Attilio Moruzzi, è trasferita la facoltà di coltivare la miniera d'oro denominata « Valbianca Sopra Lasino » sita in territorio del comune di Calasca, provincia di Novara, già concessa per la durata di anni 25 (venticinque) ai signori Rolando Giovanni e Battaglia Eugenio. Estensione ettari 66.36.

DECRETI MINISTERIALI DI RINUNCIA A CONCESSIONI MINERARIE.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 179, col quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società Anonima Mineraria Prealpina, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zinco denominata « Cespesodio » sita in comune di Camerata Cornello (Bergamo). Estensione ettari 383.21.63.

Decreto Ministeriale 15 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 206, col quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società Mineraria del Veneto, con sede in Venezia, alla concessione della miniera di combustibile fossile denominata « Monte Dobis » in comune di Tolmezzo, provincia di Udine. Estensione ettari 557.

DECRETO MINISTERIALE DI REVOCA DI CONCESSIONE MINERARIA.

Decreto Ministeriale 5 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 209, col quale è revocata la concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Bacu Loceddu o Spilloncargiu » comune di Villaputzu, provincia di Cagliari, accordata all'avv. Paolo Guinebertière. Estensione ettari 109.

(2380)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1933 del personale delle tasse sugli affari.

Gli impiegati che ritengano di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(5046)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 376.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento (1906) n. 489039 per la rendita annua di L. 52,50, intestato a Ziliani Ugo fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ruffo Flavia fu Giuseppe vedova Ziliani Giovanni, domiciliato a Messina.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato medesimo) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5048)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 389.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 4 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Pisenti comm. prof. Gustavo fu Pietro, per sè ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1145, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2801 — Data: 9 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Fallace Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 576 — Data: 27 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Dusi Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 710, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3352 — Data: 27 aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Mayo Corrado fu Acindino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2381)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1933-XI (migliaia di lire)
Oro in cassa		L.	6.716.821.109,19	+ 28.977
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 358.267.019,68			— 10.766
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri	» 102.401,93			+ 18
			358.369.421,61	— 10.748
Riserva totale		L.	7.075.190.530,80	+ 18.229
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato		»	1.772.798.105 —	—
Cassa		»	321.311.552,84	— 2.221
Portafoglio su piazze italiane		»	4.627.096.457,54	— 27.371
Effetti ricevuti per l'incasso		»	5.552.435,45	+ 234
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 495.145.369,40			— 78.402
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 202.349,10			— 40
			495.347.718,50	— 78.442
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		L.	1.368.049.469,37	+ 1.087
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 7.154.585,62			— 2.946
altri	» 36.883.207,84			— 3.589
			44.037.793,46	— 6.535
Azionisti a saldo azioni		L.	200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici		»	170.152.899,16	—
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sezione Smobilizzi industriali		»	1.087.093.218,35	—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 107.067.676,64			— 181
Impiego fondo pensioni	» 235.026.217,74			— 12
Debitori diversi	» 780.145.576,67			+ 52.930
			1.184.724.471,05	+ 52.737
Spese		L.	57.255.717,10	+ 640
		L.	18.408.610.368,62	—
Depositi in titoli e valori diversi		»	27.295.592.538,67	+ 41.693
		L.	45.704.202.907,29	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	386.329.288,39	— 458
TOTALE GENERALE		L.	46.090.532.195,68	—

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(22236)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

giugno 1933 XI

			DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1933-XI (migliaia di lire)	
PASSIVO.				
Circolazione dei biglietti	L.	12.840.760.900 —	—	149.890
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	256.573.028,92	—	79.186
Depositi in conto corrente	»	1.045.108.265,06	+	95.654
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	14.442.442.193,98	—	133.422
Capitale	L.	500.000.000		—
Massa di rispetto	»	100.000.000		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000		—
Conti correnti vincolati	»	927.123.378,12	+	12.500
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.423.433.866,79	+	104.849
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	78.916.110,96		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti L 120.871.142,78			+	120
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi » 572.465.546,30			—	27.802
		739.327.689,08	—	27.682
Rendite del corrente esercizio	L.	164.867.129,69	+	2.113
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—		—
	L.	18.408.610.368,62		—
Depositanti	»	27.295.592.538,67	+	41.693
	L.	45.704.202.907,29		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	386.329.288,39	—	458
TOTALE GENERALE	L.	46.090.532.195,68		—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48.99 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 52.30 %.

Servizio Ragioneria: Il capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 50).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	376192	250 —	Iacobucci *Angelo* fu Emilio, dom. a Colledanchise (Campobasso), con usuf. vital. a Picciano *Luisa* fu Raffaele, dom. a Colledanchise.	Iacobucci *Cristino-Angelo-Michele* fu Emilio, dom. come contro; con usuf. vital. a Picciano *Maria-Luisa* fu Raffaele, dom. come contro.
»	208753	100 —	Marussigh Pietro fu *Elio*, minore sotto la p. p. della madre Teresa Lana ved. Marussigh, dom. a Udine.	Marussigh Pietro fu *Rinaldo-Elio*, minore ecc. come contro.
»	94599	215 —	Zina *Angela* fu Carlo, moglie di Benzi Guido, dom. a Cassine (Alessandria), vincolata	Zina *Ottavia-Angela* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	75897	440 —	Caffagni Zita fu Crisostomo, minore sotto la p. p. della madre Veroni *Alice* fu Valeriano, ved. Caffagni, dom. a Fazzano, frazione di Correggio (Reggio Emilia).	Caffagni Zita fu Crisostomo, minore sotto la p. p. della madre Veroni *Anice* fu Valeriano, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	216331	555 —	Tamarindo *Emanuele* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Maria di Gio Batta, ved. di Tamarindo Francesco, dom. a Villanova d'Albenga (Genova).	Tamarindo *Damiano-Gio. Batta-Emanuele-Serafino vulgo Emanuele* fu Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	420471	1.519 —	Patuzzi Luigia moglie di Paladino Luigi; Olga nubile; *Bice* nubile; *Gilda* nubile; Adele nubile; *Mario*, Aldo e Carlo figli del vivente Giovanni *Battista* e nascituri dal matrimonio di quest'ultimo con Tadini *Amalia* fu Aliprando, dom. a Novara; tutti eredi pro-indiviso ed in parti eguali siano maschi che femmine di Angela Rossi Hayer; con usuf. vital. ad Hayer Adele fu Giulio, moglie di Brunazzo Romualdo.	Patuzzi Luigia moglie di Paladino Luigi; Olga nubile, *Beatrice* nubile; *Ermenegilda* nubile; Adele nubile; *Cesare-Mario*, Aldo e Carlo, figli del vivente *Giovanni* e nascituri dal matrimonio di quest'ultimo con Tadini *Francesca-Amalia* fu *Decio-Aliprando*, dom. a Novara; tutti eredi ecc. come contro
Cons. 5 %	354260	25 —	Cotella *Carmelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Scarsi Catterina* ved. di Cotella Luigi, dom. ad Ovada (Alessandria).	Cotella *Rosa-Carmelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Scarso Geronima-Catterina* ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	85773	1.500 —	*Mercantili* Elvira di Rodolfo maritata Capurro, dom. a Genova.	*Mercatili* Elvira-*Maria* di Rodolfo ecc. come contro.
3.50 %	777570	367.50	Soluri Aurelio di Giuseppe, dom. a Gimigliano (Catanzaro).	Soluri Aurelio di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	44657	350 —	Pezzolo Matilde fu Antonio, moglie di Valenti *Giuseppe* fu Davide, dom. a Tortona (Alessandria) vincolata.	Pezzolo Matilde fu Antonio, moglie di Valenti *Angelo-Giovanni-Giuseppe* fu Davide, domiciliato come contro, vincolata.
»	96656	145 —	Riccardo *Maria* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cornigliano Ligure (Genova).	Riccardo *Benedetta-Maria* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	532147	260 —	Contessi *Martina* fu Antonio, dom. a Lovere (Bergamo).	Contessi *Daniele* fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Macario Martina fu Paolo, ved. Contessi*, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % Littorio	21602	645 —	Masseroli *Udilia* fu Bortolo, minore sotto la tutela di Previtali Elia fu Giuseppe, dom. a Nembro (Bergamo).	Masseroli *Teresa-Udilia* fu Bortolo, minore ecc. come contro.
3.50 %	788202	52,50	Liguori *Vittoria-Concetta* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Romeo *Maria-Rosa* di Francesco, ved. Liguori, dom. a Trecchina (Potenza).	Liguori *Maria-Vittoria-Concezione* (*o Concetta*) fu Francesco, sotto la p. p. della madre Romeo *Rosa* di Francesco, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	390721	10 —	Boga Bianca di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mariano Comense (Como); con usufrutto vitalizio a Boga *Giuseppe* fu Fortunato, dom. a Mariano Comense (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Boga *Alessandro-Giuseppe* fu Fortunato, dom. come contro.
»	250700	910 —	Parravicini Amilcare-Enrico fu Amilcare, dom. a Morbegno (Sondrio).	Parravicini Amilcare-Enrico fu Amilcare, *minore sotto la p. p. della madre Simonini Lucia fu Rocco, ved. Parravicini*, dom. come contro.
»	514937	335 —	Baruffaldi *Rosa* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Introbio (Como).	Baruffaldi *Margherita-Rosa* di Cesare, minore ecc. come contro.
» Littorio	20703	1.465 —	Perra Rosina di *Giovanni*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quartu S. Elena (Cagliari).	Perra Rosina di *Raimondo chiamato comunemente Giovanni*, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	216333	185 —	Tamarindo *Emanuele* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Maria di Gio Batta, ved. di Tamarindo Francesco, dom. a Villanova d'Albenga (Genova) vincolata di usufrutto.	Tamarindo *Damiano-Gio-Batta-Emanuele-Serafino* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	208956	600 —	Gamna *Lina* di Angelo, moglie di Calderi Federico, dom. a Varallo Sesia (Novara).	Gamna *Carolina* di Angelo, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3382)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 18 posti di assistente in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento generale per l'istruzione elementare 28 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932 (anno XI) che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un pubblico concorso per titoli e per esami a 18 posti di assistente in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti di cui 10 riservati al personale maschile e 8 a quello femminile (grado 12°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al personale che sarà assunto in seguito al concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova (un anno) — art. 28 del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995 — l'assegno di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella misura stabilita dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1929, ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Conseguita la stabilità, al detto personale sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 12°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ridotto anch'esso del 12 per cento, oltre l'aggiunta di famiglia, spettante ai termini di detta legge.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, presentare domanda in carta legale da L. 5 al

Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione 2ª. La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome, del nome, paternità e luogo di residenza attuale del candidato.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti oppure ai Fasci femminili ed inoltre l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata l'età di anni 34. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 39 per i mutilati di guerra e per la causa nazionale e gli ex combattenti decorati al valore militare. Inoltre per i candidati che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Potranno prender parte al concorso senza limiti di età coloro che, alla data del presente decreto, prestino servizio da almeno due anni, in seguito a regolare incarico, nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo; i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e i candidati che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

c) diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

l) fotografia del concorrente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 ad 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità didattica e il suo grado di cultura.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f), g) coloro che, alla data del presente decreto, già prestino servizio in seguito ad incarico ufficiale come assistente nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo o che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa. Sono dispensati altresì dalla presentazione del documento di cui alla lettera h) le donne e coloro che appartengono ad una classe di leva non ancora chiamata alle armi.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova di esame.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni o legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere d), e), f), g), dovranno essere di data non inferiore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 3, comma 1°, del presente bando o che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

La prova scritta si svolgerà presso il Ministero dell'educazione nazionale. I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Per tale prova saranno assegnate otto ore ai concorrenti.

La prova orale avrà per oggetto elementi di diritto corporativo, la storia di Roma e d'Italia, la geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare; l'aritmetica e i primi elementi di geometria piana, la speciale legislazione sulla istruzione dei sordomuti e nozioni generali di statistica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 26 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5030)

CAMERA DEI DEPUTATI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di primo segretario ragioniere in prova presso gli uffici della Camera dei deputati.

In base alla graduatoria presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso per un posto di primo segretario ragioniere in prova presso gli Uffici della Camera dei deputati ed approvata da S. E. il Presidente della Camera dei deputati, è riuscito vincitore del concorso il candidato:

1. Morisani dott. Armando con punti 89 su 100.

Hanno conseguito l'idoneità i candidati:

2. Franceschini dott. Tommaso	con punti	86	su	100
3. Mohrhoff dott. Federico	»	80,50	»	»
4. Gentile dott. Alberto	»	79	»	»
5. Vasconi dott. Mario	»	78,50	»	»
6. Valenti dott. Gaspare	»	77	»	»
7. Irneri dott. Ugo	»	76	»	»
8. Friggeri dott. Guido	»	75	»	»
9. Bollini dott. Bruno	»	73,50	»	»

Roma, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

Il segretario generale: A. ROSSI MERIGHI.

(5049)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.